

LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE
DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

Con il supporto di



DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA
SCHOOL OF LAW

ISSN 2612-2103

Rivista classificata scientifica per il settore IUS 17 da Anvur



NUMERO 2 \ 2023

- 231 e reati ambientali: strumenti normativi e orientamenti giurisprudenziali in tema di contrasto alla criminalità ambientale d'impresa di G.M. VAGLIASINDI
- La responsabilità per colpa in caso di inquinamento e disastro ambientale di L. RAMACCI
- Il dolo nei delitti di criminalità organizzata ambientale di G. MONFERINI
- Gestione dei rifiuti e responsabilità penale: i principi di responsabilità condivisa e di responsabilità estesa del produttore tra punti fermi e incertezze interpretative di D. VILLANI
- La pratica della "chiusa" degli uccelli da richiamo concorre ad integrare la fattispecie di cui all'art. 544-ter cod. pen. di E. ROLFI
- Osservatori (normativa, dottrina, giurisprudenza)



**231 E REATI AMBIENTALI: STRUMENTI NORMATIVI E ORIENTAMENTI
GIURISPRUDENZIALI IN TEMA DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ
AMBIENTALE D'IMPRESA***

**LEGISLATIVE DECREE 231/01 AND ENVIRONMENTAL CRIMES: LEGAL
FRAMEWORK AND CASE LAW ON THE FIGHT AGAINST CORPORATE
ENVIRONMENTAL CRIME**

di Grazia Maria VAGLIASINDI

Abstract. Alla luce del connaturato legame tra attività d'impresa e reati ambientali, il contribuente esamina, anche in prospettiva multilivello, il quadro normativo in materia di responsabilità degli enti per i reati ambientali, evidenziando lacune e criticità del vigente sistema normativo italiano, per poi analizzare gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità sin qui formati in relazione a tale quadro normativo, verificando così il volto *in action* della corresponsabilizzazione degli enti in *subiecta materia*.

Abstract. Given the ontological link between economic activities and environmental crimes, this paper analyses the legal framework on responsibility of collective entities for environmental crimes in Italy; on these grounds, the paper also analyses the relevant case law of the Italian Supreme Court, in order to provide a picture in action of the system of responsibility of collective entities for environmental crimes.

Parole chiave: criminalità d'impresa, reati ambientali, persone giuridiche, enti collettivi, principio di legalità, modelli organizzativi, non punibilità per particolare tenuità del fatto

Key words: corporate crime, environmental crimes, legal persons, collective entities, principle of legality, compliance programs, non-punishable trifling criminal offences

(*) Il presente contributo costituisce la rielaborazione, con aggiunta di note, della relazione svolta all'incontro di studi *Sostenibilità e diritto* (sessione di Diritto penale), organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, sede di Castel Capuano, Napoli, 28 ottobre 2022.



SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive – 2. Reati ambientali e responsabilità degli enti: evoluzione, caratteristiche e criticità del quadro normativo - 2.1. Gli obblighi di tutela penale di fonte europea - 2.2. Il d.lgs. n. 121/2011 - 2.3. La l. n. 68/2015 - 3. Gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità delle persone giuridiche e degli enti collettivi per i reati ambientali - 3.1. Il principio di legalità - 3.2. I concetti di interesse e vantaggio - 3.3. I modelli di organizzazione e gestione - 3.4. Sequestro finalizzato alla confisca per equivalente e nozione di profitto quale risparmio di spesa - 3.5. Autonomia della responsabilità dell'ente e non punibilità dell'imputato per particolare tenuità del fatto - 4. Uno sguardo d'insieme sugli orientamenti della giurisprudenza di legittimità - 5. Considerazioni conclusive: le possibili prospettive *de iure condendo*

1. Considerazioni introduttive

L'introduzione, ad opera del d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121¹, della responsabilità amministrativa da reato degli enti collettivi e delle persone giuridiche per alcuni dei reati ambientali allora previsti dalla legislazione penale italiana, così come la successiva estensione, ad opera della l. 22 maggio 2015, n. 68², di tale forma di responsabilità ad alcuni dei delitti contro l'ambiente, dalla stessa l. n. 68/2015 introdotti, hanno certamente rappresentato dei passaggi fondamentali nell'ottica del potenziamento degli strumenti normativi di contrasto alla criminalità ambientale.

Tali interventi del legislatore, infatti, hanno offerto un rimedio rispetto a quella che era, a ragione, da tempo considerata come una grave lacuna del sistema punitivo in materia ambientale, segnatamente, la mancanza di un meccanismo di corresponsabilizzazione dei principali attori della criminalità ambientale, da più parti individuati negli enti collettivi e nelle persone giuridiche.

1 Sul d.lgs. n. 121/2011, cfr. PISTORELLI - SCARCELLA, *Relazione dell'ufficio del Massimario presso la Corte suprema di cassazione*, in *Dir. Pen. Cont.*, 04/08/2011; RUGA RIVA, *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale*, in *Dir. Pen. Cont.*, 08/08/2011; SCARCELLA, *Commento al d.lgs. 121/2011*, in *Guida Dir.*, 2011, n. 38, p. 30 ss.; BRICCHETTI - PISTORELLI, *Commento al d.lgs. 121/2011*, *ivi*, p. 48 ss.; CASARTELLI, *La responsabilità degli enti per i reati ambientali*, in *Dir. Pen. Cont.*, 23/03/2012; MADEO, *Un recepimento solo parziale della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2011, p. 1055 ss.; MANDUCHI, *La riforma dei reati ambientali e il D.Lgs. 231/2001: prime riflessioni*, in *Ambiente Svil.*, 2011, p. 731 ss.; PLANTAMURA, *Responsabilità individuali e degli enti nel d.lgs. 7 luglio 2011 n. 121 di attuazione delle direttive europee sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.*, 2011, p. 477 ss.; SCOLETTA, *Obblighi di criminalizzazione e responsabilità degli Enti per i reati ambientali (note a margine del D.Lgs. 121/2011 attuativo delle direttive comunitarie sulla tutela dell'ambiente)*, in *Riv. Giur. Amb.*, 2012, p. 17 ss.; RAMACCI, *Responsabilità amministrativa degli enti collettivi e reati ambientali*, in *Ambiente Svil.*, 2012, p. 639 ss. Sia inoltre consentito il rinvio a VAGLIASINDI, *Enti collettivi e reati ambientali tra responsabilità "penale" e "responsabilità sociale"*, in *La costruzione dell'identità europea. Sicurezza collettiva, libertà individuali e modelli di regolazione sociale* (a cura di MONTANARI), Tomo I, Torino, 2012, p. 367 ss.



In proposito, è un dato ormai corroborato da numerosi studi empirico-criminologici quello per cui, ferma restando naturalmente la possibilità che la singola persona fisica commetta a titolo individuale reati ambientali, le manifestazioni più significative della criminalità ambientale si presentano come una forma di criminalità di impresa. Sebbene la complessità e la farraginosità della normativa ambientale di carattere amministrativo possano rappresentare un fattore rilevante rispetto alla commissione di reati ambientali anche al di fuori di rimproverabili carenze organizzative e di controllo o di precise scelte imprenditoriali, sovente sono proprio precise scelte imprenditoriali finalizzate a evitare gli elevati costi del rispetto dell'insieme delle norme volte a prevenire o ridurre l'inquinamento (si pensi, ad esempio, al costo dell'applicazione di tecniche produttive aventi un ridotto impatto sull'ambiente o, ancora, al costo della gestione lecita dei rifiuti) la causa della commissione di reati ambientali in seno all'ente collettivo³.

Così, ad esempio, con riferimento al settore dei rifiuti, il rapporto *European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment* (SOCTA 2021) di EUROPOL, oltre a qualificare l'illecita

2 Sulla legge n. 68/2015, cfr., ad esempio e con accenti diversi, CATENACCI, *L'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale. Una riforma con poche luci e molte ombre*, in *Riv. Quad. Dir. Amb.* n. 2/2015, p. 32 ss.; ID, *I delitti contro l'ambiente fra aspettativa e realtà*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2015, p. 1069 ss.; MOLINO, *Novità legislative: legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"*, Relazione a cura dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, 29/05/2015; MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, in *Dir. Pen. Cont.*, 17/12/2015; SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta quasi "epocale" per il diritto penale dell'ambiente*, in *Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim.* n. 2/2015, p. 198 ss.; PADOVANI, *Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l'ambiente*, in *Guida Dir.* n. 32/2015, p. 10 ss.; DE SANTIS, *La tutela penale dell'ambiente dopo la legge n. 68/2015: un percorso compiuto a metà?*, in *Resp. Civ. Prev.*, 2015, p. 2075 ss.; RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, Torino, 2015; ID, *Diritto penale dell'ambiente*, IV ed., Torino, 2021; AMARELLI, *I nuovi reati ambientali e la responsabilità degli enti collettivi: una grande aspettativa parzialmente delusa*, in *Cass. Pen.*, 2016, p. 405 ss.; D'ALESSANDRO, *La tutela penale dell'ambiente tra passato e futuro*, in *Jus* n. 1/2016, p. 99 ss.; PATRONO, *I nuovi delitti contro l'ambiente: il tradimento di un'attesa riforma*, in *Leg. Pen.*, 11/01/2016; ID, *La tutela penale dell'ambiente: dal diritto penale del rischio al rischio di diritto penale*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.*, 2017, p. 597 ss.; CATERINI, *Effettività e tecniche di tutela nel diritto penale dell'ambiente*, Napoli, 2017; PALAZZO, *I nuovi reati ambientali. Tra responsabilità degli individui e responsabilità dell'ente*, in *Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim.* n. 1/2018, p. 329 ss.; SEVERINO, *Il nuovo diritto penale ambientale. Problemi di teoria del reato e profili sanzionatori*, in *Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim.* n. 1/2018, p. 180 ss.; ZIRULIA, *I riflessi del danno ambientale sulla salute umana. Criticità e prospettive della prova epidemiologica*, in *Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim.* n. 1/2018, p. 212 ss.; AA.VV., *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, (diretto da CORNACCHIA e PISANI), Bologna, 2018; CONSULICH, *Il giudice e il mosaico. La tutela dell'ambiente, tra diritto dell'Unione e pena nazionale*, in *Leg. Pen.*, 27/07/2018; MELZI D'ERIL, *L'inquinamento ambientale a tre anni dall'entrata in vigore*, in *Dir. Pen. Cont.* n. 7-8/2018, p. 35 ss.; FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2022; sia inoltre consentito il rinvio a VAGLIASINDI, *Environmental Criminal Law in Italy*, in *Environmental Crime in Europe* (a cura di FAURE, FARMER e VAGLIASINDI), Oxford-Portland, 2017, p. 119 ss.; ID, *Dalla direttiva 2008/99/CE alla legge n. 68/2015: le traiettorie europee in materia di tutela penale dell'ambiente e l'impatto sul diritto penale ambientale nazionale*, in *Crimine organizzato e criminalità economica. Tendenze empirico-criminologiche e strumenti normativi di contrasto nella prospettiva del diritto dell'Unione Europea* (a cura di MAUGERI, SCALIA e VAGLIASINDI), Pisa, 2019, p. 109 ss.



gestione dei rifiuti come un'industria lucrativa e in rapido sviluppo, rispetto al traffico di rifiuti rileva che la maggior parte dei casi segnalati riguarda soggetti che lavorano in società di gestione dei rifiuti, o che gestiscono tali società in qualità di dirigenti, e che agiscono in violazione delle norme nazionali e internazionali che disciplinano la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti al fine di massimizzare i profitti⁴. Secondo il SOCTA 2021, i traffici di rifiuti 'di maggior successo' sono quelli posti in essere da soggetti che controllano l'intero ciclo di trattamento, dai paesi di origine ai paesi di destinazione; coloro che trafficano rifiuti tra paesi diversi utilizzano principalmente strutture aziendali legali per organizzare i reati in materia di rifiuti e, sovente, molteplici società sono di proprietà degli stessi individui o di 'fantocci', con strutture aziendali legali che cambiano spesso i vertici e cessano spesso l'attività dopo un breve periodo, in quanto una nuova entità commerciale rileva l'azienda, e con imprese che gestiscono fasi diverse del ciclo dei rifiuti spesso ubicate in giurisdizioni diverse⁵.

In un tale contesto empirico-criminologico, dal quale emerge anche il carattere transnazionale della criminalità ambientale e la necessità di una risposta comune a livello dell'Unione europea, si comprende, dunque, la centralità della sia pur tardiva predisposizione da parte del legislatore, sotto la spinta decisiva della necessità di conformarsi agli obblighi promananti dalla direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e dalla direttiva 2009/123/CE

3 Tra tali studi, si veda, ad esempio, SEIS, *Five Types of Environmental Criminals*, in *Environmental Crime. Enforcement, Policy and Social Responsibility* (a cura di CLIFFORD), Gaithersburg, 1998, p. 271 ss.; DU RÉES, *Can criminal law protect the environment?*, in *Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime prevention* n. 2/2001, p. 109 ss., secondo cui i soggetti più rilevanti in termini di rischio per l'ambiente sono le imprese; BURNS - LYNCH - STRETESKY, *Environmental Law, Crime, and Justice*, El Paso, 2008. Si ricordi, inoltre, che già nel lontano 1977 il Rapporto esplicativo della Risoluzione (77) 28 del Consiglio d'Europa sul contributo del diritto penale alla protezione dell'ambiente, adottata dal Comitato dei Ministri il 28 settembre 1977, Council of Europe, 1978, p. 18 e p. 12, affermava che "L'inquinamento ambientale è prodotto, nella maggior parte dei casi, da soggetti che svolgono attività produttive", ravvisando una delle principali caratteristiche della criminalità ambientale nella circostanza per cui 'autore' dell'illecito "nella maggior parte dei casi non è una persona fisica, ma una società industriale, spesso di dimensioni considerevoli". In dottrina, per la criminalità ambientale come criminalità di impresa e di profitto, cfr. anche, ad esempio, GREGORI - DA COSTA Jr., *Problemi generali del diritto penale dell'ambiente*, Padova, 1992, p. 42, che considerano i reati ambientali quale tipica espressione della "criminalità dei colletti bianchi"; FAURE - HEINE, *Environmental Criminal Law in the European Union*, Freiburg im Breisgau, 2000, p. 372; VAGLIASINDI, *Enti collettivi*, cit., p. 387 ss.

4 EUROPOL, *European Union serious and organised crime threat assessment, A corrupting influence: the infiltration and undermining of Europe's economy and society by organised crime*, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2021, p. 54, consultabile all'indirizzo:

<https://www.europol.europa.eu/publication-events/main-reports/european-union-serious-and-organised-crime-threat-assessment-socta-2021>.

5 *Ibidem*.



sull'inquinamento causato dalle navi, di un meccanismo di responsabilità degli enti per i reati ambientali.

Peraltro, l'estensione ai reati ambientali del sistema di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231⁶, attraverso i due interventi del 2011 e del 2015, presta il fianco a diverse riserve sotto il profilo della ragionevolezza delle scelte compiute dal legislatore, ad esempio in tema di selezione dei reati presupposto, oltre a risentire indirettamente, dato l'impianto stesso del d.lgs. n. 231/2001, delle criticità relative alle caratteristiche delle incriminazioni in materia ambientale (si pensi al deficit di precisione nella descrizione del fatto tipico di alcuni dei delitti introdotti nel 2015 e ascrivibili all'ente). Al contempo, data la numerosità dei reati ambientali, sia a livello di previsione normativa sia di ricorrenza statistica, e le relative diversificate caratteristiche (con uno spazio normativo che comprende contravvenzioni di pericolo presunto, delitti dolosi con evento di danno, delitti colposi con evento di pericolo concreto), l'estensione del meccanismo di cui al d.lgs. n. 231/2001 ai reati ambientali può rappresentare un significativo banco di prova della tenuta e del concreto volto di principi e istituti di cui allo stesso d.lgs. n. 231/2001.

Non si può, d'altra parte, trascurare che, per le medesime ragioni, l'estensione ai reati ambientali della disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2001, sul versante dei destinatari di tale disciplina mette costantemente in gioco interessi economici particolarmente rilevanti, imponendo alle imprese, chiamate a rispettare la normativa, di modificare profondamente non solo la propria organizzazione ma, in certa misura, lo stesso modo di svolgere attività d'impresa.

Alla luce di quanto precede, il presente lavoro dapprima esamina, anche in prospettiva multilivello, il quadro normativo in materia di responsabilità degli enti per i reati ambientali, evidenziando lacune e criticità del vigente sistema normativo italiano, per poi analizzare gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità sin qui formati in relazione a tale quadro normativo, verificando così il volto *in action* della corresponsabilizzazione degli enti in *subiecta materia*; alcune considerazioni in prospettiva *de iure condendo* concludono il lavoro.

⁶ In generale, sul sistema di responsabilità di cui al d.lgs. n. 231/2001, nell'ambito di una bibliografia estremamente vasta, cfr., per tutti, DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in *Trattato di diritto penale* (diretto da GROSSO, PADOVANI e PAGLIARO), Milano, 2008; MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, Torino, 2018; AA.VV., *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi* (a cura di CASTRONUOVO, DE SIMONE, GINEVRA, LIONZO, NEGRI e VARRASO), Milano, 2019; AA.VV., *Responsabilità da reato degli enti* (a cura di LATTANZI e SEVERINO), Vol. I, Torino, 2020.



2. Reati ambientali e responsabilità degli enti: evoluzione, caratteristiche e criticità del quadro normativo

Nel procedere all'esame del quadro normativo, giova muovere dal rilievo che l'art. 11, l. 29 settembre 2000, n. 300, recante delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica, prevedeva, tra i principi e criteri direttivi cui avrebbe dovuto attenersi il Governo, anche *“la responsabilità in relazione alla commissione di reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, che siano punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecuniaria”* previsti dalla normativa allora vigente ivi elencata (art. 11, lett. d); il legislatore delegato, tuttavia, ritenne in proposito di non esercitare la delega.

Si tratta di una scelta a suo tempo censurata in dottrina⁷: evidenti, infatti, le ricadute negative che da essa derivano in termini di perdurante ineffettività di un sistema normativo in materia di tutela dell'ambiente privo di strumenti *ad hoc* nei confronti della criminalità ambientale d'impresa.

Nell'ordinamento giuridico italiano, peraltro, il connaturato legame tra attività di impresa e reati ambientali emergeva da tempo, implicitamente, sotto il profilo di una strutturale interconnessione tra sistema normativo di tutela dell'ambiente e attività produttive, nonché sotto quello della tipologia dei soggetti-persone fisiche che possono in concreto commettere gli illeciti ambientali⁸: come è stato osservato in dottrina, infatti, l'ambito di incidenza della legislazione ambientale *“riguarda essenzialmente le attività produttive, industriali e non industriali, di beni e servizi che risultano potenzialmente inquinanti; e la tutela del bene si realizza attraverso la predisposizione di una griglia comportamentale predefinita dalla legge o indicata dalla Pubblica*

7 Cfr., ad esempio, PULITANÒ, *La responsabilità «da reato» degli enti nell'ordinamento italiano*, in AA.VV., *La responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse*, suppl. a Cass. Pen. n. 6/2003, p. 7, il quale osserva che *“Il catalogo della legge delega è stato drasticamente ristretto, con la contrastata esclusione in extremis dei reati colposi d'impresa in materia di 'ambiente e sicurezza', quelli, cioè, per i quali la responsabilità degli enti sarebbe immediatamente divenuta materia d'intervento della giustizia penale quotidiana”*; l'Autore, poi (p. 29), aggiunge che *“Resta fuori, allo stato, proprio il campo in cui l'implicazione di enti collettivi è più diretta: quello del diritto penale dell'impresa, i cui precetti sono rivolti, prima che a persone fisiche, all'ente collettivo, che è l'imprenditore e come tale è il primo destinatario dei doveri di salvaguardia degli interessi di terzi, esposti a pericolo dall'attività d'impresa. Ciò tanto è vero, che nella traduzione penalistica dei doveri dell'imprenditore sorgono i ben noti problemi di individuazione dei 'soggetti responsabili', croce e delizia del diritto penale in materia di ambiente e sicurezza”*. Sulle ragioni del ridimensionamento dei reati presupposto ad opera del legislatore delegato, cfr. PIERGALLINI, *Societas delinquere et puniri non potest: la fine tardiva di un dogma*, in Riv. Trim. Dir. Pen. Ec., 2002, p. 585 ss., in chiave critica sulle scelte del legislatore del 2001; con specifico riferimento ai reati ambientali, cfr. PISTORELLI - SCARCELLA, *Relazione*, cit., p. 24; CASARTELLI, *La responsabilità*, cit., p. 2.; AMARELLI, *I nuovi reati ambientali*, cit., p. 406 ss.

8 Cfr. SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, Milano, 2007, p. 526.



*Amministrazione. La gran parte delle norme penali, pertanto, vede come destinatari i titolari di attività di impresa”*⁹. La maggior parte dei reati ambientali sono dunque strutturati come reati formalmente comuni, ma sostanzialmente propri¹⁰.

Giova, inoltre, notare come il legislatore sembrasse, per certi aspetti, tenere esplicitamente conto del disvalore potenzialmente maggiore delle ipotesi in cui le condotte che violano le prescrizioni ambientali siano poste in essere in un contesto imprenditoriale; così, in relazione alla violazione del divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti e di immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee, previsto dall'art. 192, d.lgs. n. 152/2006, il legislatore giunge ad individuare, a fronte di un comportamento altrimenti identico, il confine tra illecito penale (art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006) e illecito amministrativo (art. 255, comma 1, d.lgs. n. 152/2006) proprio nel possesso o meno, in capo all'autore del fatto, di qualifiche – l'essere titolare di un'impresa o responsabile di un ente - connesse con lo svolgimento di attività d'impresa, attività, dunque, nel cui contesto una data condotta illecita è ritenuta potenzialmente più pericolosa per il bene ambiente¹¹.

Occorre, poi, ricordare che lo stesso art. 192, d.lgs. n. 152/2006, nello stabilire il divieto di abbandono di rifiuti e nel dettare la relativa disciplina, contiene, in effetti, un riferimento al d.lgs. n. 231/2001. In particolare, l'art. 192, comma 4, stabilisce che “*Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti della persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni”*.

Il tentativo di leggere nell'art. 192, comma 4, d.lgs. n. 152/2006 - disposizione che in realtà introduce una mera responsabilità solidale dell'ente - la volontà del legislatore di inserire l'illecito *de quo* nell'alveo dei reati presupposto della responsabilità degli enti, tuttavia, non è stato ritenuto condivisibile dalla dottrina prevalente e dalla giurisprudenza, in quanto una tale lettura è stata,

⁹ Così SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 527 ss.

¹⁰ In questo senso, cfr., ad esempio, SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 527 ss.; BERNASCONI, *Il reato ambientale. Tipicità, offensività, antigiuridicità, colpevolezza*, Pisa, 2008, p. 35; RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 74.

¹¹ Così VAGLIASINDI, *Enti collettivi e reati ambientali*, cit., p. 397.



correttamente, considerata come contrastante con il principio di legalità¹².

2.1. Gli obblighi di tutela penale di fonte europea

In questo quadro, sebbene nel corso degli anni numerosi disegni di legge avessero mirato, senza successo, ad introdurre, per quel che qui rileva, una responsabilità delle persone giuridiche per i reati ambientali¹³, la spinta decisiva verso l'estensione ai reati ambientali del meccanismo di cui al d.lgs. n. 231/2001 si è avuta grazie alla necessità di conformarsi agli obblighi scaturenti dalla normativa sovranazionale, e segnata dalle direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.

In particolare, la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente¹⁴, nell'imporre agli Stati membri di considerare reato e di punire con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive una serie di attività, elencate nell'art. 3, se illecite e commesse intenzionalmente o quantomeno per grave negligenza, nonché di far sì che siano punibili penalmente il favoreggiamento e l'istigazione a commettere intenzionalmente le attività di cui all'art. 3, obbliga altresì gli Stati membri a prevedere una responsabilità delle persone giuridiche¹⁵ per i reati

12 Cfr., ad esempio, PISTORELLI - SCARCELLA, *Relazione*, cit., p. 24; SCOLETTA, *Obblighi di criminalizzazione*, cit., p. 33. In giurisprudenza, cfr. Cass. Sez. 3, n. 41329 del 07/10/2008 (dep. 06/11/2008), in aodv231.it, consultabile all'indirizzo <https://www.aodv231.it/images/pdf/Cass%2041329-08.pdf>; su tale sentenza, v. par. 3.1.

13 Cfr., ad esempio, la bozza di disegno di legge intitolato "*Modifiche al codice penale mediante l'introduzione dei delitti ambientali*", elaborata nel 1997 dalla "Commissione Ecomafia" istituita presso il Ministero dell'Ambiente; il disegno di legge n. 2994 (di iniziativa parlamentare, XIV legislatura), presentato il 21 giugno 2004, concernente l'introduzione nel codice penale del titolo "Dei delitti contro l'ambiente" e l'istituzione di un fondo di rotazione per il ripristino e la bonifica dei siti inquinati; il disegno di legge n. 1508 (di iniziativa parlamentare, XV legislatura), presentato il 18 aprile 2007, recante disposizioni concernenti i delitti contro l'ambiente; il disegno di legge per la delega al Governo del riordino, coordinamento e integrazione della disciplina dei delitti contro l'ambiente, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta n. 47 del 24 aprile 2007. Nella direzione dell'introduzione di una responsabilità degli enti collettivi per i reati ambientali si collocava anche lo Schema di disegno di legge recante delega legislativa al Governo per l'emanazione della parte generale di un nuovo codice penale (cosiddetto progetto Pisapia), travolto dalla fine anticipata della XV legislatura; tra i principi della delega in tema di responsabilità degli enti (art. 56) – responsabilità di cui il progetto Pisapia proponeva l'inserimento nel codice penale – si prevedeva di "*estendere il novero dei reati per i quali la persona giuridica debba rispondere se commessi nel suo interesse, in particolare includendovi i reati in materia (...) ambientale*".

14 Per una dettagliata analisi della direttiva 2008/99/CE, oltre agli Autori citati *supra*, nota 1, sia consentito il rinvio a VAGLIASINDI, *La direttiva 2008/99/CE e il Trattato di Lisbona: verso un nuovo volto del diritto penale ambientale italiano*, in *Dir. Comm. Int.*, 2010, p. 449 ss.; Id., *The EU Environmental Crime Directive*, in *Environmental Crime in Europe* (a cura di FAURE, FARMER e VAGLIASINDI), cit., p. 31 ss.

15 L'art. 2, lett. d), della direttiva 2008/99/CE, conformemente alla formulazione standardizzata del concetto di "persona giuridica" negli atti dell'allora Comunità europea, definisce persona giuridica "*qualsiasi soggetto giuridico che possieda tale status in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o delle istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche*".



ambientali, così introdotti, commessi a loro vantaggio (art. 6¹⁶), assicurando che le stesse siano passibili di sanzioni efficaci proporzionate e dissuasive (art. 7). Seguendo la soluzione già adottata in altri atti normativi, dunque, la direttiva non richiede che la responsabilità delle persone giuridiche per i reati ambientali commessi a loro vantaggio abbia necessariamente natura penale: si agevola, così, l'opera di recepimento in quegli Stati in cui a tutt'oggi esistono ostacoli dogmatici e costituzionali all'introduzione di una responsabilità propriamente penale delle persone giuridiche¹⁷. La direttiva, inoltre, all'art. 6(3), precisa che la responsabilità delle persone giuridiche non esclude l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, incitatori o complici dei reati di cui la stessa direttiva contempla l'introduzione.

Quanto alla direttiva 2009/123/CE¹⁸, essa modifica la direttiva 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. La direttiva, come modificata, all'art. 5-*bis*, par. 1 e 3, obbliga gli Stati membri a considerare reato lo scarico illecito di sostanze inquinanti effettuato dalle navi qualora esso sia stato commesso intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave e provochi un deterioramento della qualità dell'acqua, nonché, all'art. 5-*ter*, a far sì che sia penalmente punita l'istigazione a commettere gli atti intenzionali di cui all'art. 5-*bis*, par. 1 e 3, o il favoreggiamento e il concorso nel commetterli; la direttiva, inoltre, obbliga gli Stati membri ad adottare le misure necessarie affinché i reati, di cui agli artt. 5-*bis*, par. 1 e 3, e 5-*ter*, siano punibili con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive. La direttiva obbliga altresì gli Stati membri ad adottare le misure necessarie affinché le persone giuridiche¹⁹ possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli artt. 5-*bis*, par. 1 e 3, e 5-*ter*, commessi a loro vantaggio (art. 8-*ter*), e ad adottare le misure necessarie affinché la persona

16 Art. 6, direttiva 2008/99/CE: "1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 quando siano stati commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, in virtù: (a) del potere di rappresentanza della persona giuridica; (b) del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; (c) del potere di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica. 2. Gli Stati Membri provvedono altresì affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di uno dei soggetti di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un reato di cui agli articoli 3 e 4 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità".

17 Così VAGLIASINDI, *La direttiva 2008/99/CE*, cit., p. 482.

18 Sulla direttiva 2009/123/CE, sia consentito il rinvio a VAGLIASINDI, *Directive 2008/99/EC on Environmental Crime and Directive 2009/123/EC on Ship-source Pollution. Study in the Framework of the EFFACE Research Project*, Catania, University of Catania, 2015, p. 14 ss.; MITSILEGAS, FITZMAURICE, FASOLI, *The relationship between EU criminal law and environmental law*, in *Research Handbook on EU Criminal Law* (a cura di MITSILEGAS, BERGSTRÖM e KONSTADINIDES), Cheltenham, UK, Northampton, US, 2016, p. 279 ss.



giuridica ritenuta responsabile di tali reati sia punibile con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive (art. 8-*quater*). Anche in questo caso la responsabilità della persona giuridica non deve avere natura necessariamente penale; inoltre, anche in questo caso la responsabilità delle persone giuridiche non esclude azioni penali contro le persone fisiche - proprietario della nave o del cargo o qualsiasi altra persona coinvolta - che abbiano commesso i suddetti reati o che abbiano istigato altri a commetterli o che vi abbiano concorso.

2.2. Il d.lgs. n. 121/2011

Ebbene, il legislatore, nell'esercizio della delega conferita dalla l. 4 giugno 2010, n. 96, per il recepimento delle due direttive, con il d.lgs. n. 121/2011, per quel che in questa sede rileva, ha esteso il meccanismo di responsabilità di cui al d.lgs. n. 231/2001 a taluni dei reati ambientali allora previsti dalla legislazione italiana. Così, l'art. 25-*undecies*, d.lgs. n. 231/2001, come introdotto dall'art. 2, d.lgs. n. 121/2011, ha previsto la responsabilità degli enti per alcuni dei reati contemplati dal d.lgs. n. 152/2006, ed in particolare per quasi tutti i reati ivi previsti in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati²⁰, alcuni reati in materia di tutela delle acque dall'inquinamento²¹

19 Secondo l'art. 2, direttiva 2005/35/CE, come modificata dalla direttiva 2009/123/CE, per persona giuridica si intende "qualsiasi soggetto di diritto che possieda tale status, ad eccezione degli Stati stessi o delle istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche".

20 Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 152/2006); realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo e secondo periodo, d.lgs. n. 152/2006); inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti o carenza dei requisiti richiesti per le iscrizioni e comunicazioni (art. 256, comma 4, d.lgs. n. 152/2006); attività non consentita di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5, d.lgs. n. 152/2006); deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, d.lgs. n. 152/2006); inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con omessa bonifica e omissione della prescritta comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152/2006); false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, comma 4); traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, d.lgs. n. 152/2006); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, d.lgs. n. 152/2006); predisposizione o uso di un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni in relazione al sistema SISTRI (art. 260-*bis*, commi 6 e 7, d.lgs. n. 152/2006); trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI fraudolentemente alterata (art. 260-*bis*, comma 8, d.lgs. n. 152/2006).

21 Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, comma 2, d.lgs. n. 152/2006); scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (art. 137, comma 3, d.lgs. n. 152/2006); scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, primo e secondo periodo, d.lgs. n. 152/2006); violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, d.lgs. n. 152/2006); scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento (art. 137, comma 13, d.lgs. n. 152/2006).



e un'unica fattispecie in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera²². Il legislatore, inoltre, ha introdotto la responsabilità degli enti in relazione a quei reati ambientali, già previsti dalla legislazione italiana, ritenuti rispondenti agli ulteriori obblighi di tutela penale stabiliti dalla direttiva 2008/99/CE e 2009/123/CE in materia di tutela dello strato di ozono²³, di commercio di specie protette²⁴ e di inquinamento provocato dalle navi²⁵. A tali ipotesi, sono stati, infine, aggiunti i reati che il d.lgs. n. 121/2011 ha introdotto nel codice penale per ottemperare agli obblighi di tutela penale sanciti dalla direttiva 2008/99/CE in materia di specie animali e vegetali selvatiche protette²⁶ e di habitat protetti²⁷.

L'introduzione di tali reati nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti collettivi e delle persone giuridiche, in effetti, è stata quasi unanimemente valutata come l'unica innovazione rilevante del sistema normativo di tutela dell'ambiente, apportata in sede di recepimento delle direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE²⁸, rappresentando essa un primo, sia pur parziale, passo verso la predisposizione di più adeguati strumenti di tutela del bene ambiente.

Al contempo, però, la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 121/2011 ha suscitato numerose riserve critiche, tra l'altro relative, a vario titolo e con accenti diversi, alla compatibilità di detta disciplina con gli obblighi di tutela scaturenti dalle direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE e, più in generale, alla reale adeguatezza della disciplina stessa in termini di effettiva capacità preventiva e repressiva delle condotte offensive per il bene ambiente.

22 Superamento dei valori limite di emissione che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279, comma 5, d.lgs. n. 152/2006).

23 Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, l. 28 dicembre 1993, n. 549).

24 Importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art.1, commi 1 e 2, e art. 2, commi 1 e 2, l. 7 febbraio 1992, n. 150); falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze false o alterate per l'importazione di animali (art. 3-bis, l. n. 150/1992).

25 Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202); sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, d.lgs. n. 202/2007).

26 Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.).

27 Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).

28 Cfr. ad esempio, con accenti diversi, PISTORELLI - SCARCELLA, *Relazione*, cit., p. 24; RUGA RIVA, *Il decreto legislativo*, cit., p. 7 e p. 14 ss.; PLANTAMURA, *Responsabilità individuali*, cit., p. 496; RAMACCI, *Responsabilità*, cit., p. 641; SCOLETTA, *Obblighi di criminalizzazione*, cit., p. 19; nel senso di un adempimento solo formale degli obblighi di tutela di fonte europea, cfr. MADEO, *Un recepimento solo parziale*, cit., p. 1064; MANDUCHI, *La riforma*, cit., p. 735.



Si pensi, in proposito, alle critiche mosse rispetto alla selezione dei reati presupposto. Se la mancata inclusione nel catalogo dei reati ascrivibili all'ente di alcuni illeciti ambientali di carattere meramente formale è stata ritenuta condivisibile da una parte della dottrina, in quanto trattasi di condotte eccessivamente disancorate da una sia pur astratta pericolosità (ad esempio, la mancata conservazione dei risultati dei controlli in automatico degli scarichi)²⁹, non altrettanto poteva dirsi in relazione alla mancata corresponsabilizzazione degli enti per alcuni reati di pericolo presunto già allora previsti dalla legislazione ambientale italiana³⁰, come paradigmaticamente è accaduto con l'irragionevole esclusione, dall'art. 25-*undecies*, d.lgs. n. 231/2001, delle fattispecie penali in materia di autorizzazione integrata ambientale, come allora previste dall'art. 29-*quattordices*, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 152/2006, o con l'altrettanto irragionevole esclusione dal novero dei reati presupposto della violazione del divieto di deposito o abbandono incontrollato di rifiuti che, come si è visto (v. par. 2), è penalmente rilevante, ex art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, quando posta in essere dal titolare di un ente o dal responsabile di un'impresa³¹. Anche l'esclusione, da parte del d.lgs. n. 121/2011, di fattispecie contravvenzionali incentrate sulla mancanza o sull'inosservanza dell'autorizzazione o sul superamento dei limiti tabellari, ulteriori rispetto a quelle contemplate dall'art. 25-*undecies* d.lgs. n. 231/2001, appare non condivisibile, in quanto, in un contesto normativo quale quello dell'epoca, caratterizzato dall'assenza di delitti ambientali di danno o di pericolo concreto, era proprio alle suddette fattispecie contravvenzionali, pur di per sé talvolta controvertibili sotto il profilo della compatibilità con i principi di offensività e di *extrema ratio*, che risultava in via pressoché esclusiva affidata la tutela penale del bene ambiente nella legislazione italiana, con la conseguenza che la mancata corresponsabilizzazione degli enti collettivi per tali reati rappresentava un evidente *vulnus* dell'effettività della tutela del bene ambiente.

A ben vedere, l'obiezione principale che può essere mossa al d.lgs. n. 121/2011 è relativa proprio al non avere compiuto, a causa peraltro degli angusti limiti derivanti dai principi e dei criteri direttivi della delega stabiliti dalla l. n. 96/2010, una rivisitazione complessiva del sistema dei reati

29 Cfr. RUGA RIVA, *Il decreto legislativo*, cit., p. 11 ss.; CASARTELLI, *La responsabilità*, cit., p. 11 s.; SCOLETTA, *Obblighi di criminalizzazione*, cit., p. 36.

30 Cfr. PISTORELLI - SCARCELLA, *Relazione*, cit., p. 27 s., i quali, in relazione allo schema di decreto legislativo presentato dal governo, osservano che «il testo definitivamente approvato ha compiuto scelte di gran lunga più selettive e non tutte facilmente comprensibili»; CASARTELLI, *La responsabilità*, cit., p. 12; SCOLETTA, *Obblighi di criminalizzazione*, cit., p. 36 ss.

31 Sulle motivazioni dell'irragionevolezza di tali scelte, sia consentito il rinvio a VAGLIASINDI, *Enti collettivi*, cit., p. 413 ss.



ambientali, in particolare attraverso l'introduzione nell'ordinamento di fattispecie penali specificamente tarate sulla prevenzione e punizione dei più gravi fatti di inquinamento, con il conseguente perdurare dell'inadeguatezza del sistema dei reati ambientali (anche sotto il profilo della conformità agli obblighi di tutela penale scaturenti dalla direttiva 2008/99/CE) e dell'attività di supplenza giudiziaria consistente nel contestare in tali casi fattispecie aventi una diversa oggettività giuridica, come sovente è accaduto con il cosiddetto 'disastro innominato' ex art. 434 c.p. declinato come 'disastro ambientale'. Tale situazione, infatti, non poteva non riverberarsi negativamente sull'adeguatezza del meccanismo di corresponsabilizzazione degli enti.

2.2. La l. n. 68/2015

A tale situazione, come è noto, ha inteso porre rimedio il legislatore il quale, sotto la spinta della necessità di dar risposta alla domanda di giustizia suscitata dagli esiti assolutori di processi per disastro innominato³² e di realizzare un tardivo completamento del recepimento della direttiva 2008/99/CE, con la l. n. 68/2015 ha profondamente innovato il diritto penale ambientale italiano, attraverso, tra l'altro, l'introduzione nel codice penale di delitti contro l'ambiente - che si affiancano, senza sostituirle, alle preesistenti fattispecie - e l'inclusione di alcuni di tali delitti nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001.

Soffermandosi solo sui profili di interesse ai fini del presente lavoro³³, giova ricordare che la l. n. 68/2015 ha introdotto nel codice penale - nel nuovo titolo VI-*bis* del libro secondo del codice penale - una serie di delitti contro l'ambiente, alcuni dei quali tipizzati come delitti di evento e, sotto il profilo dell'offesa, come reati di danno o di pericolo concreto. Si tratta, in particolare, dei

32 Cass. Sez. 1, n. 7941 del 19/11/2014 (dep. 23/02/2015), Schmidheiny, in *Dir. Pen. Cont.*, 24/02/2015, con nota di ZIRULIA, *Eternit, il disastro è prescritto. Le motivazioni della Cassazione*. Si tratta, come è noto, del caso Eternit, nel quale, con la citata sentenza, la Corte di Cassazione, dopo le condanne pronunciate in primo e in secondo grado, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti dell'imputato relativamente al reato di cui all'art. 434 c.p. e alle conseguenti statuizioni di condanna nei confronti del predetto imputato e dei responsabili civili, "perché il reato è estinto per prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di primo grado". La Suprema Corte ha cioè ritenuto che il processo Eternit fosse iniziato quando il delitto di disastro innominato ex art. 434 c.p. era in effetti già prescritto, e ciò perché, secondo la Corte, il reato di disastro innominato si consuma con il verificarsi del disastro (art. 434, comma 2, c.p.) e la consumazione cessa con il cessare della condotta e non con il venir meno degli effetti disastrosi per l'ambiente e per l'incolumità pubblica o con la rimozione delle sostanze inquinanti: "nel caso in esame la consumazione del reato di disastro non può considerarsi protratta oltre il momento in cui ebbero fine le immissioni delle polveri e dei residui della lavorazione dell'amianto prodotti dagli stabilimenti della cui gestione è attribuita la responsabilità all'imputato: non oltre, perciò, il mese di giugno dell'anno 1986, in cui venne dichiarato il fallimento delle società del gruppo".

33 Per approfondimenti su tali profili e sulle ulteriori, numerose e importanti innovazioni recate dalla l. n. 68/2015, si rinvia agli Autori citati *supra*, nota n. 2.



delitti di inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.), morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-*ter* c.p.), disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.), impedimento del controllo (art. 452-*septies* c.p.), omessa bonifica (art. 452-*terdecies* c.p.). Tali delitti si vengono così ad affiancare ai preesistenti delitti in materia di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (oggi previsto dall'art. 452-*quaterdecies* c.p.) e combustione illecita di rifiuti (art. 256-*bis*, d.lgs. n. 152/2006) e alle preesistenti fattispecie contravvenzionali prevalentemente extracodicistiche.

La l. n. 68/2015, inoltre, con l'art. 452-*octies* c.p., ha previsto un aggravamento di pena nel caso di reati associativi, di tipo comune e mafioso, finalizzati alla commissione di delitti ambientali (ovvero, nel caso dell'associazione di tipo mafioso, anche all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale), con un ulteriore aggravamento di pena nel caso in cui la compagine associativa (sia di tipo comune sia di tipo mafioso) veda il coinvolgimento di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio³⁴.

La legge n. 68/2015 ha, poi, inserito nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti *ex* d.lgs. n. 231/2001 alcuni dei delitti dalla stessa introdotti - artt. 452-*bis*, 452-*quater*, 452-*quinquies* e 452-*sexies* c.p. - e i delitti di cui agli artt. 416 e 416-*bis* c.p. aggravati ai sensi dell'art. 452-*octies* c.p.

Le innovazioni recate dalla l. n. 68/2015 segnano un passo in avanti nella delineazione di un sistema punitivo atto a dar conto delle peculiari esigenze politico-criminali connesse alla tutela del bene ambiente, anche sotto il profilo della necessaria considerazione del ruolo degli attori

34 L'art. 452-*octies* c.p., rubricato "Circostanze aggravanti", stabilisce che "Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-*bis* è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-*bis* sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale".

Si tratta di circostanze aggravanti che rappresentano evidentemente un presidio normativo volto a contrastare il coinvolgimento di gruppi criminali organizzati nella commissione di reati ambientali; non può, d'altra parte, essere trascurato che, se guardati nell'ottica della complessiva coerenza del sistema penale, tali aggravamenti di pena non si sottraggono all'impressione di una mancanza di ragionevolezza rispetto al caso di reati associativi finalizzati alla commissione di delitti altrettanto (o più) gravi di quelli ambientali.



economici nella commissione di reati ambientali.

Peraltro, nel complessivo impianto normativo che si è venuto a delineare non mancano rilevanti difetti strutturali e incongruenze.

In proposito, oltre alle criticità connesse ad una tecnica di formulazione delle fattispecie non pienamente rispettosa del principio di precisione, con specifico riferimento alla responsabilità degli enti si pensi, ad esempio, alla mancata inclusione, nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità dell'ente, del delitto di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, di cui all'art. 452-*ter* c.p. Si tratta di una lacuna alla quale non pare potersi ovviare attraverso l'argomentazione secondo la quale, poiché tale disposizione prevedrebbe circostanze aggravanti dell'art. 452-*bis* c.p. (che è incluso nel catalogo dei reati presupposto) e non invece autonome ipotesi di reato, il d.lgs. n. 231/2001 implicitamente richiamerebbe l'aggravante attraverso l'inclusione della fattispecie base; emerge, infatti, la violazione del principio di legalità che una tale operazione ermeneutica comporterebbe.

Si pensi, inoltre, alla circostanza che il delitto di omessa bonifica di cui all'art. 452-*terdecies* non sia stato incluso nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti collettivi e delle persone giuridiche *ex* d.lgs. n. 231/2001, lacuna, questa, particolarmente significativa e, in certa misura, paradossale, alla luce della veste societaria o para-societaria spesso rivestita dagli autori delle contaminazioni ambientali e del fatto che la meno grave ipotesi contravvenzionale di omessa bonifica, di cui all'art. 257, d.lgs. n. 152/2006, che è stato peraltro oggetto di modifica da parte della l. n. 68/2015, rientra invece, sin dal 2011, nel novero dei reati presupposto della responsabilità degli enti³⁵.

Ancora, l'inserimento, ad opera della legge n. 68/2015, dell'art. 452-*octies* nel catalogo dei reati ambientali presupposto della responsabilità degli enti - *ex* art. 25-*undecies*, comma 1, lett. d, d.lgs. n. 231/2001, in base al quale “[...] *si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: [...] per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-*octies*, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote*” - ha, paradossalmente, l'effetto di indebolire la risposta sanzionatoria, e ciò in quanto il trattamento sanzionatorio previsto per tale ipotesi è meno severo di quello previsto dall'art. 24-*ter* (sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote e sanzioni interdittive di cui

35 Cfr. VAGLIASINDI, *La rilevanza penale dell'inadempimento degli obblighi di bonifica*, in *Il futuro del polo petrolchimico siracusano. Tra bonifiche e riqualificazione* (a cura di MELI e ADORNO), Torino, 2017, p. 189 ss.



all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno)³⁶.

3. Gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità delle persone giuridiche e degli enti collettivi per i reati ambientali

Tale essendo il vigente quadro normativo in tema di responsabilità degli enti collettivi e delle persone giuridiche per i reati ambientali, occorre ora verificare come esso sia stato interpretato dal 'diritto vivente', con particolare attenzione al modo in cui la giurisprudenza di legittimità ha applicato nel settore in esame le disposizioni generali di cui al d.lgs. n. 231/2001.

3.1. Il principio di legalità

Come è noto, l'art. 2, d.lgs. n. 231/2001, ribadisce il principio di legalità con specifico riferimento alla responsabilità amministrativa da reato degli enti collettivi e delle persone giuridiche³⁷, stabilendo che *“L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto”*.

Ebbene, in più occasioni la Corte di Cassazione si è pronunciata su questioni coinvolgenti il principio di legalità in relazione alla responsabilità degli enti per i reati ambientali.

Così, prima dell'introduzione della responsabilità degli enti per i reati ambientali ad opera del d.lgs. n. 121/2011, la Suprema Corte aveva escluso, allo stato, la possibilità di estendere la responsabilità amministrativa degli enti al reato di gestione illecita di rifiuti di cui all'art. 256, d.lgs. n. 152/2006 (si trattava in particolare di un trasporto illecito di rifiuti), in quanto, sebbene la l. n. 300/2000, all'art. 11, comma 1, lett. d) avesse delegato il Governo a disciplinare la responsabilità degli enti anche in relazione alla commissione dei reati, punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecuniaria, previsti, tra l'altro, dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (oggi sostituito dal d.lgs. n. 152/2006), il d.lgs. n. 231/2001, attuativo della delega, non aveva disciplinato originariamente la materia, né, all'epoca, il legislatore era

³⁶ Così AMARELLI, *I nuovi reati ambientali*, cit., p. 422 ss.

³⁷ Sul principio di legalità nel d.lgs. n. 231/2001, cfr., in generale, Sul principio di autonomia, cfr., in generale, PELISSERO - SCAROINA - NAPOLEONI, *Principi generali*, in *Responsabilità da reato degli enti* (a cura di LATTANZI e SEVERINO), cit., p. 100 ss.



intervenuto per integrare, come invece accaduto per altri settori, l'elenco dei reati presupposto con l'inserimento dei reati ambientali. Quanto al richiamo alla responsabilità amministrativa da reato degli enti contenuto nell'art. 192, comma 4, d.lgs. n. 152/2006 (v. *supra*, par. 2), tale norma, osserva la Corte, oltre a limitare il riferimento ai soli amministratori e rappresentanti delle persone giuridiche, espressamente fa riferimento unicamente alla previsione dell'art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, che ha per oggetto gli obblighi di rimozione dei rifiuti nel caso di abbandono incontrollato, sicché, per quanto concerne la responsabilità degli enti, *“difetta dunque attualmente sia la tipizzazione degli illeciti e sia la indicazione delle sanzioni: il che indiscutibilmente contrasta con i principi di tassatività e tipicità che devono essere connaturati alla regolamentazione degli illeciti”*³⁸.

Di grande interesse, poi, sotto il profilo del controllo dei presupposti e delle condizioni della responsabilità degli enti, ed in particolare del rispetto del principio di legalità riferito sia agli illeciti sia alle sanzioni, è la decisione con la quale la Corte di Cassazione, con sentenza 20 dicembre 2013 (dep. 2014)³⁹, ha annullato per ragioni di merito l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Taranto aveva confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, emesso il 22 maggio 2013, avente per oggetto somme di denaro e altri beni nella disponibilità delle società Riva F.I.R.E. S.p.a. (capogruppo cui era riconducibile l'Ilva S.p.a.) e Riva Forni Elettrici S.p.a., per un valore complessivo pari a circa 8.100.000.000 euro.

Con riferimento al principio di legalità degli illeciti, la Corte ritiene che l'impostazione ricostruttiva seguita dal provvedimento impugnato sia inficiata da un vizio di fondo, *“laddove si è ritenuto di valorizzare, ai fini della responsabilità amministrativa delle società ricorrenti, una serie di fattispecie di reato (ossia, quelle normativamente descritte negli artt. 434, 437 e 439 c.p. e direttamente richiamate nelle imputazioni [...]) del tutto estranee al tassativo catalogo dei reati-presupposto dell'illecito dell'ente collettivo e come tali oggettivamente inidonee, ex D.Lgs. n. 231*

38 Cass. Sez. 3, n. 41329 del 07/10/2008 (dep. 06/11/2008), cit., p. 3.

39 Cass. Sez. 6, n. 3635 del 20/12/2013 (dep. 24/01/2014), Riva F.I.R.E. S.p.a. e Riva Forni Elettrici S.p.a., in *Dir. pen. cont.*, 11/02/2014, con nota di TRINCHERA, *Caso Ilva: la Cassazione esclude la confisca per equivalente del profitto dei reati ambientali*; sulla sentenza, cfr. PIERGALLINI, *Responsabilità dell'ente e pena patrimoniale: la Cassazione fa opera nomofilattica*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2014, p. 998 ss.; MAIELLO, *La confisca ex D.lg. n. 231/2001 nella sentenza Ilva*, in *Giur. It.*, 2014, p. 969 ss.; SILVESTRI, *Questioni aperte in tema di profitto confiscabile nei confronti degli enti: la confiscabilità dei risparmi di spesa, la individuazione del profitto derivante dal reato associativo*, in *Cass. Pen.*, 2014, p. 1538 ss.



*del 2001, artt. 2, 5 e 24 ss., a fondarne la stessa imputazione di responsabilità*⁴⁰. Né, d'altra parte, era possibile far rientrare indirettamente i reati in questione - disastro innominato, rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro e avvelenamento di acque o di sostanze alimentari - tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente attraverso la cosiddetta 'norma passerella' di cui all'art. 24-ter, d.lgs. n. 231/2001, cioè contestando l'associazione per delinquere (reato all'epoca ricompreso nel catalogo dei reati ascrivibili all'ente) finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli artt. 434, 437 e 439 c.p. (reati non ricompresi nel catalogo dei reati ascrivibili all'ente), in quanto tale operazione ermeneutica violerebbe il principio di tassatività del sistema sanzionatorio di cui al d.lgs. n. 231/2001. Come osserva la Corte, infatti, la rilevanza di quelle fattispecie non può essere indirettamente recuperata, ai fini della individuazione del profitto confiscabile, nella diversa prospettiva di una loro imputazione quali delitti-scopo del reato associativo contestato, poiché in tal modo la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 416 c.p. - essa, sì, inserita nell'elenco dei reati presupposto *ex art. 24-ter*, d.lgs. n. 231/2001 (a seguito della modifica apportata dall'art. 2, l. 15 luglio 2009, n. 94), "*si trasformerebbe, in violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal D.Lgs. n. 231 del 2001, in una disposizione "aperta", dal contenuto elastico, potenzialmente idoneo a ricomprendere nel novero dei reati-presupposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di un'ingiustificata dilatazione dell'area di potenziale responsabilità dell'ente collettivo*"⁴¹. Non sfuggono, peraltro, alla Cassazione anche gli ulteriori esiti negativi scaturenti dall'accoglimento dell'impostazione censurata: osserva la Corte, in particolare, che in tal modo gli organi direttivi dell'ente verrebbero costretti ad adottare su basi di assoluta incertezza, e nella totale assenza di oggettivi criteri di riferimento, i modelli di organizzazione e di gestione previsti dall'art. 6, d.lgs. n. 231/2001, scomparendone di fatto ogni efficacia in relazione agli auspicati fini di prevenzione⁴².

Di non minore interesse, nella sentenza 20 dicembre 2013, sono le argomentazioni che chiamano in gioco il principio di legalità con riferimento alle sanzioni, argomentazioni, peraltro, intimamente collegate a quelle che precedono. In proposito, la Suprema Corte osserva che, sulla base dei principi già elaborati⁴³, fondamentale presupposto dell'istituto della confisca, disciplinato

40 Cass. Sez. 6, n. 3635 del 20/12/2013 (dep. 24/01/2014), cit., p. 9.

41 Cass. Sez. 6, n. 3635 del 20/12/2013 (dep. 24/01/2014), cit., p. 9.

42 Cass. Sez. 6, n. 3635 del 20/12/2013 (dep. 24/01/2014), cit., p. 9.

43 La Corte richiama, in particolare, Cass. Sez. 6, n. 14564 del 18/01/2011 (dep. 12/04/2011), RV 249378.



dall'art. 19, d.lgs. n. 231/2001, è la sentenza di condanna per uno dei reati ivi tassativamente previsti, dalla cui commissione sia derivata l'acquisizione di un profitto illecito per la società; di conseguenza, per quanto riguarda il rispetto dei principi di legalità e di irretroattività, ribaditi dall'art. 2, d.lgs. n. 231/2001, occorre fare comunque riferimento alla data di realizzazione delle condotte costituenti reato e non al momento di percezione del profitto stesso. Secondo la Corte, in particolare, il principio di legalità, stabilito dall'art. 2, d.lgs. n. 231/2001, “*subordina l'applicazione delle misure sanzionatorie ad una previsione legislativa espressa, sia in ordine all'illecito, sia in relazione al tipo di sanzione, precisando che deve essere entrata in vigore prima della commissione del fatto. Ne discende che è la commissione del fatto a dover essere presa in considerazione al fine di accertare l'applicabilità della sanzione, e per “fatto” deve appunto intendersi ciò che costituisce il reato*”⁴⁴. Detto altrimenti, è il momento consumativo del reato che rileva ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 9, d.lgs. n. 231/2001, nel senso che, in base alla connessa previsione di cui all'art. 2, “*l'intera disciplina sanzionatoria del decreto non trova applicazione in relazione a “fatti” commessi prima della sua entrata in vigore*”⁴⁵; del tutto irrilevante, secondo la Corte, è invece, ai fini considerati, il momento di acquisizione del profitto, in quanto esso costituisce solo l'oggetto della sanzione-confisca, che incontra il suo necessario presupposto nell'esistenza, appunto, di un reato che risulti commesso nella vigenza del d.lgs. n. 231/2001. Anche con riferimento all'ipotesi del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente di cui all'art. 19, d.lgs. n. 231/2001, è sempre e solo l'accertata consumazione del reato, dunque, a determinare la possibilità di acquisizione coattiva del profitto illecitamente conseguito. La conseguenza che la Suprema Corte trae da tali considerazioni è che, in ragione della sua natura tipicamente sanzionatoria, l'applicazione del vincolo cautelare reale e della successiva misura ablativa non può essere fatta retroagire a condotte realizzate anteriormente alla rilevata esistenza dei presupposti e delle condizioni per la stessa configurabilità della responsabilità amministrativa dell'ente, assumendo rilievo, al riguardo, solo le condotte temporalmente coperte dalla vigenza, nel catalogo dei reati presupposto, della fattispecie associativa e degli illeciti in materia ambientale⁴⁶.

Più di recente, il principio di legalità è venuto in rilievo in una vicenda processuale

44 Cass. Sez. 6, n. 3635 del 20/12/2013 (dep. 24/01/2014), cit., p. 11.

45 Cass. Sez. 6, n. 3635 del 20/12/2013 (dep. 24/01/2014), cit., p. 11.



concernente l'inquinamento del suolo e del sottosuolo verificatosi⁴⁷ a causa di reiterate perdite di idrocarburi all'interno dell'impianto di una raffineria sita in area individuata dalla l. 9 dicembre 1998, n. 426, come Sito di Interesse Nazionale e in territorio dichiarato ad elevato rischio di crisi ambientale; si trattava, in particolare, di perdite dal sistema di tubature del serbatoio nel suolo sottostante il serbatoio stesso, inclusa una perdita di idrocarburi da una tubazione esterna al serbatoio ed interna al bacino di contenimento pavimentato in cemento. Tra i vari reati contestati agli imputati, nei rispettivi ruoli ricoperti in seno all'azienda, nel capo 3) d'imputazione figurava la seguente formula: *“reato di cui all'art. 110 c.p., e D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. b) e comma 2, quest'ultimo in relazione alla L. 30 dicembre 2008, n. 210, art. 6, lett. a) ed alla lett. d) n. 2, poiché in concorso tra loro, nelle qualità sopra indicate e mediante le condotte omissive indicate sub 1) smaltivano e abbandonavano, mediante immissione nel suolo e nel sottosuolo, ingenti quantitativi di rifiuti liquidi pericolosi costituiti da benzina (prodotto idrocarburico raffinato) provenienti da serbatoio di stoccaggio”*⁴⁸. Per quanto riguarda la società, il capo 4) d'imputazione contestava gli illeciti amministrativi di cui all'art. 25-undecies, comma 2, lett. d), n. 2 e all'art. 25-undecies, comma 2, lett. c), n. 2, in relazione⁴⁹ ai reati di cui ai capi 1, 2 e 3.

È importante sottolineare che, come emerge dal tenore letterale del capo 4) di imputazione, nella contestazione nei confronti della società si è effettuato un richiamo al capo 3) di imputazione che, a sua volta, contestava agli imputati persone fisiche il reato di cui all'art. 256, d.lgs. n. 152/2006, in relazione all'art. 6, lett. a) e lett. d), n. 2, d.l. 6 novembre 2008, n. 172, convertito con modificazioni dalla l. 30 dicembre 2008, n. 210, recante *“Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale”*. Giova ricordare che, in base a quest'ultima disposizione, nelle parti qui di

46 Cass. Sez. 6, n. 3635 del 20/12/2013 (dep. 24/01/2014), cit., p. 11 s., secondo cui, nel caso di specie, *“Avrebbero dovuto coerentemente estromettersi, dunque, al fine della corretta determinazione del profitto, tutte le condotte associative anteriori all'entrata in vigore D.Lgs. 15 luglio 2009, n. 94 (ex art. 2, comma 29) e tutte le violazioni in materia ambientale anteriori all'entrata in vigore del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, art. 2, comma 2, - che ha inserito nel novero delle fattispecie-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti collettivi una serie di reati espressamente indicati nel nuovo D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25 undecies - tenendo conto non solo delle esigenze di specifica delimitazione temporale derivante dalla necessaria individuazione delle rispettive date d'inizio della contestata permanenza dei reati-presupposto, ma anche dell'impossibilità di ravvisare una qualsiasi forma di estensione della misura ablativa al risparmio profitto eventualmente conseguito per effetto di condotte risalenti ad epoca temporalmente non coperta dal necessario rapporto di presupposizione”*.

47 Nell'arco temporale intercorso tra l'11/07/2011 e il 23/09/2011.

48 Come riportato da Cass. Sez. 3, n. 2234 del 09/07/2021 (dep. 20/01/2022).

49 Quanto ai fatti successivi al 16/08/2011.



interesse, “*Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225: a) chiunque in modo incontrollato o presso siti non autorizzati abbandona, scarica, deposita sul suolo o nel sottosuolo o immette nelle acque superficiali o sotterranee ovvero incendia rifiuti pericolosi [...], è punito con la reclusione fino a tre anni e sei mesi; [...]; d) chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente è punito:[...]; 2) con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da quindicimila euro a cinquantamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi; [...]*”. Tale disciplina, dapprima introdotta in relazione alla situazione di emergenza rifiuti nella Regione Campania e poi estesa ad altre aree, rende applicabili, nei soli territori in cui sia stata dichiarata la situazione di emergenza, disposizioni sanzionatorie diverse e più severe rispetto a quelle ordinarie, sotto il profilo, tra l'altro, della natura delittuosa (anziché contravvenzionale) dell'illecito e della più elevata comminatoria edittale⁵⁰.

Tanto precisato, giova evidenziare che, in primo grado, la società, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, veniva dichiarata responsabile per illecito amministrativo dipendente dal reato relativamente alla sola contestazione di cui all'art. 256, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 152/2006, di cui al capo 3) d'imputazione⁵¹, e condannata al pagamento della sanzione pecuniaria in misura pari a 100 quote da 400 euro ciascuna per complessivi 40.000 euro. La Corte d'appello, per quanto qui di interesse, confermava la sentenza impugnata.

La società ricorreva dunque per Cassazione, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, lamentando in particolare la violazione del principio di legalità in relazione all'art. 25 Cost. e all'art. 2, d.lgs. n. 231/2001, e la mancanza o comunque l'illogicità manifesta della motivazione, per avere la Corte d'appello confermato la responsabilità amministrativa dell'ente per una fattispecie incriminatrice, ovvero l'art. 6, lett. a) e lett. d), n. 2, d. l. n. 172/2008, non rientrante nel novero dei reati presupposto di cui all'art. 25-*undecies*, d.lgs. n. 231/2001. La censura discende dal tenore del capo 4) d'imputazione, nel quale, come già evidenziato, si richiama il capo 3) che, a sua volta, contesta agli imputati persone fisiche il reato di cui all'art. 256, d.lgs. n. 152/2006, in relazione all'art. 6, lett. a) e lett. d), n. 2, d.l. n. 172/2008,

⁵⁰ Sulla disciplina emergenziale, cfr. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 33 ss.

⁵¹ Per i fatti commessi dopo il 16/08/2011.



convertito con modificazioni dalla l. n. 210/2008. Secondo la difesa, proprio da tale formulazione dell'imputazione si desumeva che le norme contestate fossero esclusivamente i delitti della legislazione emergenziale i quali, tuttavia, non sono inclusi tra i reati presupposto della responsabilità degli enti di cui al d.lgs. n. 231/2001; la decisione della Corte d'appello sarebbe stata, dunque, fondata su una erronea interpretazione del capo d'imputazione, avendo essa ritenuto la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 256, d.lgs. n. 231/2001 senza indicare perché il reato presupposto fosse contravvenzionale, a fronte dell'intervenuta condanna degli imputati persone fisiche alla pena della reclusione (e dunque per le ipotesi delittuose di cui alla legislazione emergenziale e non per quelle, contravvenzionali, di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006).

Ebbene, la Corte di Cassazione⁵² ha ritenuto per varie ragioni censurabile la motivazione, *in parte qua*, della decisione del giudice d'appello, in quanto tale decisione, si legge nella sentenza della Cassazione, aveva respinto il corrispondente motivo di ricorso della società sulla base del fatto che *“la pronuncia di responsabilità è stata emessa per il reato di cui all'art. 256 T.U. ambiente, norma richiamata per relationem nel capo d'imputazione”*. Secondo la Cassazione, infatti, il giudice d'appello non ha tenuto conto del tenore del rinvio contenuto nel capo 4) d'imputazione, che evoca chiaramente in maniera omnicomprensiva il capo 3) in cui ben si chiarisce che l'art. 256, comma 1, lett. b), e comma 2, d.lgs. n. 152/2006, era contestato in relazione all'art. 6, lett. a) e lett. d), n. 2, d. l. n. 172/2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 210/2008. Inoltre, secondo la Cassazione, la summenzionata motivazione risulta contraddittoria in quanto la Corte d'appello, nel disattendere i motivi di ricorso proposti in relazione al capo 3) d'imputazione, si è soffermata ampiamente sulla *ratio* e sulla genesi del delitto di cui all'art. 6, l. n. 210/2008, evidentemente ritenendo tale disposizione il fulcro del capo d'imputazione. Ancora, osserva la Cassazione, quanto affermato dal giudice d'appello in ordine al motivo di ricorso relativo al capo n. 4) d'imputazione contrasta con la circostanza che, per il capo 3), il giudice d'appello aveva confermato la pena della reclusione irrogata in primo grado.

Ritenuto quindi, su queste basi, che il reato contestato alla persona giuridica fosse il delitto di cui all'art. 6, lett. a) e lett. d) n. 2, d. l. n. 172/2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 210/2008, la Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso⁵³. Muovendo dalla constatazione che il

52 Cass. Sez. 3, n. 2234 del 09/07/2021 (dep. 20/01/2022), cit.

53 Cass. Sez. 3, n. 2234 del 09/07/2021 (dep. 20/01/2022), cit.



suddetto art. 6, lett. a) e lett. d), n. 2, non è incluso tra i reati ambientali presupposto della responsabilità degli enti, la Suprema Corte ricorda che, per costante giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione di responsabilità degli enti *ex d.lgs. n. 231/2001* “*impone un doppio livello di legalità, è necessario, cioè, che il fatto commesso dagli organi apicali dell'ente sia previsto da una legge entrata in vigore prima della commissione dello stesso e che tale reato sia previsto nel tassativo elenco dei reati presupposto*”⁵⁴. Il d.lgs. n. 231/2001, infatti, “*non prevede una estensione della responsabilità da reato alle persone giuridiche di carattere generale, coincidente cioè con l'intero ambito delle incriminazioni vigenti per le persone fisiche, ma limita detta responsabilità soltanto alle fattispecie penali tassativamente indicate nel decreto stesso*”⁵⁵. Proprio per tale ragione, non potendo il reato previsto dalla disciplina emergenziale legittimare l'affermazione della responsabilità della società ricorrente, la Cassazione ha annullato senza rinvio, sul punto, la sentenza impugnata, perché il fatto non costituisce illecito amministrativo.

3.2. I concetti di interesse e vantaggio

Circa il criterio oggettivo di ascrizione della responsabilità *ex d.lgs. n. 231/2001*, affinché possa sorgere la responsabilità dell'ente occorre innanzitutto, *ex art. 5, comma 1, d.lgs. n. 231/2001*, che i reati tassativamente elencati nel catalogo dei reati presupposto siano commessi, da parte di soggetti in posizione apicale ovvero di soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente⁵⁶.

La formula dell'agire nell'interesse o a vantaggio dell'ente, come è noto, ha suscitato in passato dubbi in una parte della dottrina e della giurisprudenza, in termini di compatibilità logica con la commissione colposa del reato da parte della persona fisica, e ciò soprattutto con riguardo ai delitti colposi di evento. In dottrina, peraltro, era da tempo stata prospettata la tesi secondo cui, nelle ipotesi di reati colposi, la formula utilizzata dall'art. 5, d.lgs. n. 231/2001, va riferita alla condotta, inosservante il dovere di diligenza, che la persona fisica abbia posto in essere nello svolgimento della sua attività per l'ente, potendo il parametro oggettivo di ascrizione della responsabilità risultare sussistente, ad esempio, nel caso di un risparmio dei costi connessi al rispetto delle

54 Cass. Sez. 3, n. 2234 del 09/07/2021 (dep. 20/01/2022), cit.

55 Cass. Sez. 3, n. 2234 del 09/07/2021 (dep. 20/01/2022), cit.

56 Sul tema, cfr., in generale, BARTOLI, *Il criterio di imputazione oggettiva*, in *Responsabilità da reato degli enti* (a cura di LATTANZI e SEVERINO), cit., p. 171 ss.



prescrizioni ambientali per l'ente stesso⁵⁷. In giurisprudenza, la questione è stata affrontata dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione le quali, con riferimento all'art. 25-*septies*, d.lgs. n. 231/2001 (omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro), hanno escluso una tale incompatibilità, chiarendo che nei reati colposi di evento i concetti di interesse e vantaggio vanno riferiti alla condotta e non all'esito antiggiuridico, ben potendo una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare, e quindi colposa, essere posta in essere nell'interesse dell'ente o determinare comunque il conseguimento di un vantaggio, e ciò senza alcun *vulnus* ai principi costituzionali dell'ordinamento penale; è dunque possibile che l'agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell'ente, sussistendo a maggior ragione perfetta compatibilità tra inosservanza della prescrizione cautelare ed esito vantaggioso per l'ente⁵⁸. Le Sezioni Unite, inoltre, hanno chiarito che, nell'interpretazione dei concetti di interesse e vantaggio, da ritenere alternativi in quanto legati dalla disgiuntiva "o", mentre il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile *ex ante*, e cioè al momento della commissione del fatto, secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, quello del vantaggio assume una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile *ex post*, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito⁵⁹.

Ebbene, sul criterio dell'interesse o vantaggio la Suprema Corte ha avuto modo di soffermarsi anche con specifico riferimento alla responsabilità degli enti per i reati ambientali.

In particolare, in un'occasione la Corte si è pronunciata su un ricorso in cui, essenzialmente, si invocava l'impossibilità di individuare, con riferimento all'art. 137, comma 5, d.lgs. n. 152/2006, contemplato quale reato presupposto della responsabilità dell'ente dall'art. 25-*undecies*, comma 2, lett. a), n. 1, d.lgs. n. 231/2001, la sussistenza dei requisiti indicati dall'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 231/2001, necessari in via generale per l'affermazione della predetta responsabilità, lamentando che i requisiti dell'interesse e del vantaggio sarebbero logicamente inconciliabili con la natura colposa

57 Cfr., in generale, ancor prima dell'inserimento dei primi reati colposi nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti, PULITANÒ, *La responsabilità «da reato» degli enti*, cit., p. 15.

58 Cass. Sez. U., n. 38343 del 24/04/2014 (dep. 18/09/2014), Espenhahn e altri, in giurisprudenzapenale.com, 18/09/2014.

59 Cass. Sez. U., n. 38343 del 24/04/2014 (dep. 18/09/2014), Espenhahn e altri, cit.



dell'illecito in questione, per di più, sosteneva la società ricorrente, a fronte della dedotta natura occasionale della violazione contestata, essendo stata la società sempre in regola con le autorizzazioni (sulla questione della mancanza di linee guida e sul relativo impatto sulla predisposizione dei modelli di organizzazione, di cui pure si doleva il ricorrente, v. par. 3.3).

La Suprema Corte ha rigettato le doglianze in questione⁶⁰, richiamando i principi di diritto enunciati dalla summenzionata sentenza delle Sezioni Unite e dalla giurisprudenza successiva⁶¹ ed adattandoli alle peculiarità dei reati ambientali. La Cassazione ha così ritenuto configurabile la responsabilità amministrativa dell'ente derivante dai reati ambientali di natura colposa di cui all'art. 25-*undecies*, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 231/2001, qualora sia stata sistematicamente violata la normativa cautelare con conseguente oggettivo interesse o vantaggio per l'ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso. In particolare, secondo la Corte, con specifico riferimento ai reati ambientali di natura colposa, i requisiti dell'interesse e del vantaggio vanno individuati sia nel risparmio economico per l'ente determinato dalla mancata adozione di impianti o dispositivi idonei a prevenire il superamento dei limiti tabellari, sia nell'eliminazione di tempi morti cui la predisposizione e manutenzione di detti impianti avrebbe dovuto dare luogo, con economizzazione complessiva dell'attività produttiva. Quanto alla sussistenza, nel caso di specie, della sistematicità della violazione della normativa cautelare, la Corte ha escluso che la violazione ascritta avesse natura meramente occasionale, come invece sostenuto dal ricorrente, in quanto, come da imputazione, il superamento dei limiti era stato riscontrato in tre diverse date in occasione di altrettanti campionamenti⁶².

La questione della sussistenza del requisito dell'interesse o del vantaggio è venuta in rilievo anche in una vicenda processuale nella quale, per quel che qui rileva, si contestava al legale rappresentante e gestore di una s.p.a. il reato di cui all'art. 137, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152/2006, per

60 Cass. Sez. 3, n. 3157 del 04/10/2019 (dep. 27/01/2020).

61 Nella decisione in esame, la Corte richiama anche Cass. Sez. 4, n. 24697 del 20/04/2016 (dep. 14/06/2016), secondo cui *“indubbiamente, non rispondono all'interesse della società, o non procurano alla stessa un vantaggio, la morte o le lesioni riportate da un suo dipendente in conseguenza di violazioni di normative antinfortunistiche, mentre è indubbio che un vantaggio per l'ente possa essere ravvisato, ad esempio, nel risparmio di costi o di tempo che lo stesso avrebbe dovuto sostenere per adeguarsi alla normativa prevenzionistica, la cui violazione ha determinato l'infortunio sul lavoro”*. La Corte, inoltre, richiama Cass. Sez. 5, n. 40380 del 15/10/2012 (dep. 15/10/2012); Sez. 5, n. 31003 del 23/06/2015 (dep. 16/07/2015); Sez. 6, n. 12653 del 09/02/2016 (dep. 25/03/2016); Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016 (dep. 09/12/2016); Sez. 4, n. 38363 del 23/05/2018 (dep. 09/08/2018); Sez. 4, n. 16598 del 24/01/2019 (dep. 17/04/2019).

62 Cass. Sez. 3, n. 3157 del 04/10/2019 (dep. 27/01/2020), cit.



avere, nella suddetta qualità, aperto, in difetto assoluto di autorizzazione, uno scarico che recapitava in un torrente reflui contenenti alluminio, boro, bario, ferro, zinco, piombo, nichel e cromo totale, compresi nelle tabelle 5 e 3/a dell'allegato V alla parte III del d.lgs. n. 152/2006, con contestuale contestazione alla società dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25-*undecies*, comma 2, d.lgs. n. 231/2001, in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 137, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, commessa nell'interesse di tale persona giuridica o, comunque, per il suo vantaggio. Il Tribunale dichiarava responsabili sia il legale rappresentante sia la società, condannando quest'ultima al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria pari a 200 quote nel minimo di euro 258,00 ciascuna, per un ammontare di 51.600 euro, e disponendo anche la confisca dello scarico. Avverso la sentenza di condanna, la società proponeva ricorso in Cassazione, lamentando, tra l'altro, mancanza assoluta di motivazione a proposito dell'interesse dell'ente rispetto alla condotta addebitata all'imputato, in quanto al riguardo il Tribunale si sarebbe limitato ad affermare che l'apertura e il mantenimento dello scarico avevano consentito alla società di recapitare i propri reflui senza la necessità di raccogliarli e smaltirli nel rispetto della normativa ambientale applicabile, omettendo di considerare sia la occasionalità della condotta, essendosi verificato un unico episodio di sversamento, con conseguente impossibilità di contestare all'ente l'assenza di un sistema preventivo volto a evitare un fenomeno del tutto occasionale, sia l'assenza di vantaggio economico per l'ente.

Ebbene, la Corte di Cassazione⁶³ ha ritenuto infondato tale motivo di ricorso, rilevando innanzitutto come il Tribunale, dopo aver dato atto della esistenza di tutti i presupposti richiesti per la configurabilità della responsabilità amministrativa dell'ente *ex* d.lgs. n. 231/2001 - e cioè la sussistenza del reato di cui all'art. 137, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152 del 2006, la qualifica soggettiva dell'autore del reato (che rivestiva il ruolo di amministratore della società) e la mancata dimostrazione della adozione di modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire la commissione di reati quale quello realizzato dall'amministratore - avesse anche affermato che questi aveva certamente agito nell'interesse della società che amministrava, in quanto l'apertura e il mantenimento dello scarico oggetto della contestazione aveva consentito all'ente di recapitare i propri reflui senza necessità di raccogliarli e smaltirli secondo la disciplina vigente. Secondo la Cassazione, si tratta di motivazione idonea e corretta, "*in quanto l'interesse e il vantaggio per*

63 Cass. Sez. 3, n. 21034 del 05/05/2022 (dep. 30/05/2022), in giurisprudenzapenale.com, 08/07/2022.



*l'ente, che devono essere verificati in concreto, nel senso che la società deve ricevere una effettiva e potenziale utilità, ancorché di natura economica, dalla commissione del reato, sono valutabili anche in termini di risparmio di costi, tanto che si deve ritenere posta nell'interesse dell'ente, e dunque fonte di responsabilità amministrativa, anche quella condotta che, come nel caso in esame, attui le scelte organizzative o gestionali dell'ente da considerare inadeguate, con la conseguenza che la condotta, anche se non implica direttamente o indirettamente un risparmio di spesa, se è coerente con la politica imprenditoriale di cui tali scelte sono espressione e alla cui attuazione contribuisce, è da considerare realizzata nell'interesse dell'ente*⁶⁴. Da ciò consegue l'infondatezza del motivo del ricorso proposto nell'interesse della società, essendo stato, secondo la Suprema Corte, adeguatamente illustrato l'interesse dell'ente alla realizzazione della condotta illecita, che costituiva attuazione delle scelte organizzative e gestionali dell'ente medesimo e che dunque per tale ragione deve ritenersi realizzata nel suo interesse e a suo vantaggio, per essere risultata coerente e conforme con tali scelte e dunque funzionale al sostenimento dei soli costi da esse derivanti e non a quelli, maggiori, scaturenti dalla necessità di raccogliere e smaltire nel rispetto della disciplina vigente i reflui derivanti dall'attività d'impresa.

3.3. I modelli di organizzazione e gestione

Circa il criterio soggettivo di ascrizione della responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001, occorre accertare in capo all'ente la sussistenza di una 'colpevolezza di organizzazione', dovendo i reati presupposto, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, risultare ascrivibili ad una 'politica d'impresa' dell'ente (nel caso di soggetti apicali) o ad una sua 'colpa di organizzazione' (nel caso di soggetti subordinati)⁶⁵.

Secondo quanto stabilito dagli artt. 6 e 7, d.lgs. n. 231/2001, dunque, è decisiva per l'ente l'elaborazione e l'efficace attuazione di modelli organizzativi specificamente tarati sulla prevenzione del rischio-reato ambientale e idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi⁶⁶.

64 Cass. Sez. 3, n. 21034 del 05/05/2022 (dep. 30/05/2022).

65 Sul tema, cfr., in generale, DI GIOVINE, *Il criterio di imputazione soggettiva*, in *Responsabilità da reato degli enti* (a cura di LATTANZI e SEVERINO), cit., p. 203 ss.

66 Sul tema, cfr., in generale, GULLO, *I modelli organizzativi*, in *Responsabilità da reato degli enti* (a cura di LATTANZI e SEVERINO), cit., p. 241 ss.



In tema di modelli di organizzazione e gestione, di interesse risulta una vicenda processuale, già esaminata sotto altri profili (v. *supra*, par. 3.2), in cui in appello era stata confermata la sentenza di primo grado che aveva irrogato ad una società la sanzione amministrativa pecuniaria per gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 5, lett. a), 10, 25-*undecies*, comma 2, lett. a), n. 1, e 39, d.lgs. n. 231/2001, in relazione al reato di cui all'art. 137, comma 5, d.lgs. n. 152/2006, per non avere la società (si trattava, in particolare, di una s.r.l.) adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del predetto reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della stessa specie commessi per conto e nell'interesse della società. Nel ricorso per Cassazione, il ricorrente lamentava, tra l'altro, che - a fronte della necessità, al fine di ritenere soddisfatte le condizioni di tipicità, di individuare un contenuto minimo dei modelli organizzativi ritenuti idonei a prevenire tali tipi di reato - difetta, nel d.lgs. n. 121/2011 (che, come si ricorderà, ha introdotto l'art. 25-*undecies* d.lgs. n. 231/2001), una disposizione analoga a quella dell'art. 30, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che indichi le linee guida cui uniformare i modelli di organizzazione aziendale ai fini della loro presunta idoneità a prevenire reati ambientali, sottolineando, inoltre, la natura occasionale della violazione contestata, natura dedotta dalla circostanza che la società era stata sempre in regola con le previste autorizzazioni comunali.

La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha escluso che la violazione ascritta avesse natura meramente occasionale, come invece sostenuto dal ricorrente, in quanto, come da imputazione, il superamento dei limiti era stato riscontrato in tre diverse date in occasione di altrettanti campionamenti, ben potendo dunque ritenersi che la mancata predisposizione di cautele atte ad evitare l'inquinamento si sia inserita all'interno di scelte aziendali consapevoli; sicché, secondo la Corte, neppure la mancanza di linee guida che, sulla scorta di quanto stabilito dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, funzionino da riferimento per modelli di organizzazione aziendale, può ostare alla configurabilità dell'illecito amministrativo ravvisato dai giudici di merito⁶⁷.

La questione dei modelli organizzativi è venuta in rilievo anche in relazione ad una vicenda processuale nel contesto della quale alcuni soggetti erano stati condannati in primo grado per il reato di cui all'art. 256, comma 4, d.lgs. n. 152/2006, perché, nella loro qualità di consiglieri di amministrazione di una s.p.a, non avevano osservato le prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata

⁶⁷ Cass. Sez. 3, n. 3157 del 04/10/2019 (dep. 27/01/2020), cit.



dall'autorità competente; con la stessa decisione, la società era stata dichiarata responsabile dell'illecito amministrativo di cui agli artt. 6 e 25-*undecies*, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 231/2001, con applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 35.000,00 euro, pari a cento quote da 35 euro ciascuna. In particolare, gli imputati erano stati ritenuti responsabili del reato loro ascritto perché, nella predetta qualità di consiglieri di amministrazione della s.p.a, si erano resi responsabili di una serie di omissioni rispetto alle prescrizioni dell'autorizzazione (il non avere conservato presso l'impianto i referti analitici dei rifiuti, il non aver eseguito una puntuale verifica dei rifiuti in entrata, al fine di catalogarli adeguatamente, l'aver omesso di conservare presso l'impianto i registri di carico e scarico dei rifiuti, l'aver omesso di apporre la prevista segnaletica nei silos di deposito dei rifiuti). Quanto alla società, essa era stata ritenuta rispondere dell'illecito amministrativo per aver reso possibile la consumazione, nel proprio interesse, del reato sopra indicato a causa dell'assenza di un modello organizzativo riguardante le procedure da adottare in materia di rispetto dell'ambiente, e ciò, sia rispetto alle prassi operativo-decisionali da adottare sia in relazione alla designazione di un organo di controllo e di vigilanza sulla corretta esecuzione dei piani.

Avverso la sentenza proponevano ricorso sia gli imputati, eccependo, per quel che qui rileva, vizio di motivazione mancante o comunque manifestamente illogica nella parte in cui la sentenza ha ritenuto di poter loro attribuire la responsabilità per fatti relativi ad uno solo dei sessanta impianti gestiti dalla società, sia la società, la quale, sempre per quel che qui rileva, proponeva eccezioni e argomenti a sostegno del suddetto motivo dei ricorsi degli imputati e contestava la conclusione, cui era giunta la sentenza di primo grado, secondo cui le procedure di controllo erano inadeguate e carenti, eccependo, tra l'altro, il vizio di manifesta illogicità in relazione alla affermata sussistenza dell'illecito amministrativo di cui agli artt. 6 e 25-*undecies*, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 231/2001.

La Corte di Cassazione⁶⁸ ha respinto tali motivi di ricorso, con un'argomentazione che appare di particolare interesse in quanto mette in evidenza - nonostante l'assenza in materia di reati ambientali di previsioni analoghe a quelle di cui all'art. 30, d.lgs. n. 81/2008⁶⁹, - il legame di fatto esistente tra il contenuto e il ruolo dei modelli di organizzazione e gestione di cui al d.lgs. n.

68 Cass. Sez. 3, n. 9132 del 12/01/2017 (dep. 24/02/2017), in *reteambiente.it*.

69 Ci si riferisce in particolare all'art. 30, comma 3, d.lgs. n. 81/2008, secondo cui “*Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*”.



231/2001, rilevanti ai fini dell'affermazione o dell'esclusione della responsabilità amministrativa da reato dell'ente, e l'istituto della delega di funzioni, in sé attinente all'affermazione o esclusione della responsabilità penale della persona fisica.

Muovendo da quest'ultimo profilo, la Suprema Corte ricorda dapprima che la responsabilità degli amministratori della società in relazione al rispetto delle prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti deriva non solo dai principi fissati dall'art. 178, d.lgs. n. 152/2006, che fa carico a tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originano i rifiuti, del dovere di cooperare nella gestione del ciclo dei rifiuti, ma più direttamente dal fatto che titolare dell'attività è la persona giuridica da essi rappresentata, in capo alla quale sussiste la qualifica di «produttore del prodotto»⁷⁰ e/o comunque «detentore» del rifiuto⁷¹ ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. g) e h), d.lgs. n. 152/2006. Tanto rilevato, la Cassazione, escluso che le dimensioni dell'impresa costituiscano condizione necessaria per l'esercizio della delega⁷², osserva che *“resta comunque il fatto che, proprio perché la legge costituisce la persona giuridica direttamente responsabile della gestione del ciclo del rifiuto da essa trattato, per attribuirsi rilevanza penale all'istituto della delega di funzioni, è necessaria la compresenza di precisi requisiti: a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale; b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; c) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; d) l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo”*⁷³.

Ebbene, secondo la Corte, nel caso di specie nessuna delle condizioni per la rilevanza della delega di funzioni risulta rispettata, non essendo in realtà neanche stata addotta.

Nel ragionamento della Cassazione, proprio tale argomento si salda a quello relativo alla responsabilità dell'ente. Secondo la Corte, infatti, *“La mancanza di deleghe di funzioni, nei termini sopra indicati, è fatto che di per sé prova la mancanza di un efficace modello organizzativo*

70 Art. 183, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 152/2006: *“produttore del prodotto”*: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti”.

71 Art. 183, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 152/2006: *“detentore”*: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso”.

72 Cass. Sez. 3, n. 9132 del 12/01/2017 (dep. 24/02/2017), cit., che richiama Cass. Sez. 3, n. 27862 del 21/05/2015, Molino, RV 264197.

73 Cass. Sez. 3, n. 9132 del 12/01/2017 (dep. 24/02/2017), cit., che richiama Cass. Sez. 3, n. 6420 del 07/11/2007, Girolimetto, RV 238980.



*adeguato a prevenire la consumazione del reato da parte dei vertici societari*⁷⁴; inoltre, la Corte considera le deduzioni difensive di cui al motivo di ricorso della società come del tutto generiche, in quanto la società non ha in alcun modo dedotto “*se e come lo specifico reato per il quale si procede fosse stato previsto nel modello organizzativo e quali specifiche misure fossero state previste per prevenirne la consumazione da parte degli organismi di vertice*”⁷⁵.

3.4. Sequestro finalizzato alla confisca per equivalente e nozione di profitto quale risparmio di spesa

L'art. 53, d.lgs. n. 231/2001, prevede la misura cautelare del sequestro preventivo finalizzato alla confisca⁷⁶, sia nella forma diretta avente ad oggetto il prezzo o il profitto del reato (art. 19, comma 1, d.lgs. n. 231/2001) sia nella forma per equivalente (art. 19, comma 2, d.lgs. n. 231/2001)⁷⁷.

Come già rilevato (v. *supra*, par. 3.1), la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che non possono essere sequestrate e confiscate all'ente somme costituenti il profitto di illeciti penali

74 Così Cass. Sez. 3, n. 9132 del 12/01/2017 (dep. 24/02/2017), cit.

75 Così Cass. Sez. 3, n. 9132 del 12/01/2017 (dep. 24/02/2017), cit. Giova ricordare che la società aveva proposto, tra gli altri, anche un altro motivo di ricorso, con il quale eccepiva, ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p., vizio di mancanza assoluta di motivazione in ordine alla affermata sussistenza in capo alla società di un interesse derivante dalla commissione del fatto; su tale motivo, la Cassazione, nella sentenza in esame, afferma che “*L'ultimo motivo di ricorso della società è del tutto generico non essendo stato nemmeno allegato quale fosse l'esclusivo interesse perseguito dai suoi legali rappresentanti nella consumazione del reato loro ascritto posto che, oltretutto, l'intera difesa sviluppata con i numerosi motivi di ricorso, presuppone, da parte della società, il dominio delle azioni rivendicate come lecite*”.

76 Sulla confisca nel sistema del d.lgs. n. 231/2001, cfr., in generale, MONGILLO-BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio, in Responsabilità da reato degli enti* (a cura di LATTANZI e SEVERINO), cit., p. 328 ss.

77 Giova ricordare che l'art. 53, comma 1-bis, d.lgs. n. 231/2001 (comma introdotto dalla l. 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del d. l. 31 agosto 2013, n. 101), disciplina l'ipotesi in cui il sequestro eseguito ai fini della confisca per equivalente, prevista dall'art. 19, comma 2, abbia ad oggetto società, aziende, ovvero beni, ivi compresi titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche in deposito, prevedendo che in tale ipotesi “*il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria*”. Su tale disposizione, giova richiamare una decisione - Cass, Sez. 3, n. 6742 del 09/11/2017 (dep. 2018) - con la quale la Cassazione, respingendo il ricorso presentato da due s.r.l. che si erano opposte al decreto di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente di beni aziendali del valore di quasi 3 milioni di euro nell'ambito di un procedimento per reati ambientali (in relazione agli illeciti amministrativi di cui all'art. 25-undecies, comma 2, lett. b), nn. 2 e 3, e lett. f), d.lgs. n. 231/2001), ha affermato che, in caso di sequestro preventivo di azienda per violazione della disciplina dettata dal d.lgs. n. 231/2001, la nomina dell'amministratore giudiziario è presupposto imprescindibile per l'esercizio dell'attività e, nel caso in cui venga omessa, la parte interessata ha un onere di impulso di adire il giudice che procede, ai sensi dell'art. 47 d.lgs. n. 231/2001. Secondo la Corte, la *ratio* dell'obbligatorietà della nomina è di evitare “*che la disposta misura cautelare possa paralizzare l'ordinaria attività aziendale pregiudicandone la continuità e lo sviluppo e la funzione assegnata al custode amministratore giudiziario è quella di vigilare sull'utilizzo e sulla gestione dell'azienda e di riferirne all'autorità giudiziaria*”.



estranei al catalogo dei reati-presupposto (nel caso di specie, disastro innominato, rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro e avvelenamento di acque o di sostanze alimentari), e ciò anche quando tali illeciti siano contestati come delitti-scopo dell'associazione per delinquere, che invece costituisce reato-presupposto della responsabilità dell'ente ai sensi dell'articolo 24-ter del d.lgs. n. 231/2001. I principi di legalità e irretroattività impediscono di estendere la confisca per equivalente e, in sede cautelare, il sequestro preventivo al profitto derivante da condotte anteriori all'entrata in vigore della norma che include un determinato reato-presupposto nel catalogo di quelli determinanti la responsabilità dell'ente: a tal fine, ciò che rileva è il momento di realizzazione della condotta incriminata, non quello di percezione del profitto⁷⁸.

In un tale contesto, la Corte di Cassazione ha offerto anche una serie di importanti puntualizzazioni in ordine al concetto di profitto confiscabile (e sequestrabile) all'ente nel caso in cui ad esso sia ascrivibile la responsabilità amministrativa da reato per la commissione di reati ambientali, con particolare riferimento alla nozione di 'risparmio di spesa'.

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato aveva identificato il profitto, derivato all'ente collettivo dalle ipotizzate contestazioni, nel risparmio dei costi - non sopportati - di adeguamento degli impianti, ponendone in relazione gli elementi costitutivi non all'evento di danno o di pericolo dei reati contro l'incolumità pubblica, bensì alla condotta, attiva od omissiva, posta in essere dagli indagati attraverso l'esercizio degli impianti industriali con le illegali modalità descritte nei rispettivi capi d'imputazione. Seguendo tale prospettiva, dunque, il Tribunale del riesame aveva integralmente identificato il profitto illecito nel risparmio dei costi non sostenuti per effetto della consumazione dei reati di cui ai pertinenti capi d'imputazione sulla base del presupposto che *“dagli omessi interventi per limitare ed evitare gli effetti inquinanti ed i danni ambientali, scaturiti dalla gestione dello stabilimento, l'impresa ha ricavato un sicuro vantaggio patrimoniale, pari ai costi che avrebbe dovuto sopportare per adeguare gli impianti alle migliori tecnologie disponibili o, prima ancora, per far cessare la procrastinata violazione delle norme poste a salvaguardia dell'ambiente”*⁷⁹.

Tanto rilevato, la Suprema Corte, nel procedere alla delimitazione della nozione di profitto aggredibile con una misura ablativa ex artt. 19 e 53, d.lgs. n. 231/2001, richiamata la nozione di

78 Cass. Sez. 6, n. 3635 del 20/12/2013 (dep. 24/01/2014), cit.

79 Come riportato da Cass. Sez. 6, n. 3635 del 20/12/2013 (dep. 24/01/2014), cit., p. 12.



profitto elaborata nella sentenza Fisia Italiimpianti s.p.a.⁸⁰, osserva che, come affermato in quella decisione, la confisca per equivalente, “*essendo finalizzata a colpire beni non legati da un nesso pertinenziale con il reato, potrebbe avere ad oggetto, in ipotesi, anche dei vantaggi economici immateriali, fra i quali ben possono farsi rientrare, a titolo esemplificativo, quelli prodotti da economie di costi ovvero da mancati esborsi, ossia da comportamenti che determinano non un miglioramento della situazione patrimoniale dell'ente collettivo ritenuto responsabile di un illecito dipendente da reato, ma un suo mancato decremento*”, chiarendo, tuttavia, che, come precisato dalle stesse Sezioni Unite, “*la nozione di risparmio di spesa presuppone “un ricavo introitato e non decurtato dei costi che si sarebbero dovuti sostenere, vale a dire un risultato economico positivo”, concretamente determinato dalla contestata condotta delittuosa*”⁸¹.

Secondo la Corte di Cassazione, cioè, ai fini della sussistenza della nozione di risparmio di spesa, occorre “*un profitto materialmente conseguito, ma di entità superiore a quello che sarebbe stato ottenuto senza omettere l'erogazione delle spese dovute*”⁸². Come rilevato dalla Corte, infatti, il legislatore non ha inteso configurare la confisca per equivalente quale istituto sanzionatorio autonomo, sganciato da ogni collegamento con la confisca diretta di cui all'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 231/2001, ossia dalla preventiva possibilità di individuare un vantaggio materialmente affluito nel patrimonio dell'ente collettivo quale profitto dell'attività criminosa allo stesso riferibile, ma ne ha sottolineato l'incidenza nei confronti di utilità di valore equipollente al compendio economico originato in misura tangibile dalla commissione del reato, comportando, in tal modo, una effettiva, e non ipotetica, modificazione del patrimonio del soggetto attivo. In tale contesto, osserva la Corte, “*È il rispetto dello stesso principio di tassatività delle sanzioni (ex D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 2 e 9) ad escludere, in assenza di un introito effettivo, la possibilità di assoggettare allo strumento della confisca per equivalente il valore di costi illegittimamente non sostenuti dall'ente collettivo per effetto della mancata adozione di misure preventive espressamente prescritte dalla legge negli*

80 Cass. Sez. U., n. 26654 del 27/03/2008 (dep. 02/07/2008), Fisia Italiimpianti s.p.a. e altri, in *Dir. Pen. Proc.*, 2008, p. 1263 ss., con nota di EPIDENDIO, *La nozione di profitto oggetto di confisca a carico degli enti*; secondo le Sezioni Unite, la nozione di profitto si sostanzia nel “*complesso dei vantaggi economici tratti dall'illecito e a questo strettamente pertinenti*”, quale sua conseguenza economica immediata, richiedendo pertanto una diretta derivazione eziologica del profitto dalla condotta penalmente rilevante commessa nell'interesse o a vantaggio dell'ente collettivo, occorrendo dunque “*una correlazione diretta del profitto col reato e una stretta affinità con l'oggetto di questo, escludendosi qualsiasi estensione indiscriminata o dilatazione indefinita ad ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale, che possa comunque scaturire, pur in difetto di un nesso diretto di causalità, dall'illecito*”.

81 Cass. Sez. 6, n. 3635 del 20/12/2013 (dep. 24/01/2014), cit., p. 13.

82 Cass. Sez. 6, n. 3635 del 20/12/2013 (dep. 24/01/2014), cit., p. 14.



*specifici settori di riferimento*⁸³.

Affinché possa individuarsi un profitto assoggettabile a sequestro e poi a confisca ex art. 19 e 53 d.lgs. n. 231/2001, è dunque necessario “*che si verifichi, quale diretta conseguenza della commissione del reato, uno spostamento reale di risorse economiche, ossia una visibile modificazione positiva del patrimonio dell'ente, evitando improprie assimilazioni tra la nozione di profitto del reato, inteso quale reale accrescimento patrimoniale, e la causazione di meri danni risarcibili relativi a risparmi di spesa indebitamente ottenuti dall'ente per effetto della mancata esecuzione di opere di risanamento ambientale*”⁸⁴. Nel caso di specie, secondo la Cassazione, dall'ordinanza impugnata non emergevano elementi idonei a ritenere che le conseguenze economiche generate dagli eventi di danno o di pericolo tipizzati nella struttura delle fattispecie di reato contestate potessero essere assimilate a quelle proprie di un profitto inteso come risparmio dei costi d'impresa correttamente interpretato; al contrario, già dal tenore letterale delle imputazioni risultava che i diversi effetti riconducibili al prospettato fenomeno di inquinamento (dell'aria, dell'acqua, del suolo, etc.) fossero stati determinati da un'articolata serie di condotte le cui specifiche caratteristiche e note modali paiono disvelarsi anche attraverso plurime omissioni di investimenti nella predisposizione delle misure necessarie all'attuazione delle diverse opere di risanamento ambientale⁸⁵.

La Corte di Cassazione, inoltre, ritiene che dai summenzionati principi “*discende, quale logico corollario, che, pur nelle ipotesi in cui l'attività illecita imputabile all'ente abbia arrecato un danno ingiusto a terzi, non è possibile dedurre automaticamente il conseguimento di un profitto illecito come tale sottoponibile a vincolo reale, ma deve ritenersi essenziale, di contro, una verifica puntualmente orientata a stabilire se quel danno si sia concretato anche in un vantaggio patrimoniale oggettivamente riconoscibile perché direttamente scaturente dalla commissione del reato-presupposto*”⁸⁶. Nel caso di specie, osserva la Corte, l'individuazione del profitto è stata erroneamente operata attraverso l'integrale equiparazione delle sue componenti con la prospettata quantificazione delle somme inerenti al risparmio dei costi, non sostenuti, del necessario - proprio al fine di evitare danni - adeguamento degli impianti dello stabilimento siderurgico, trascurando la

83 Cass. Sez. 6, n. 3635 del 20/12/2013 (dep. 24/01/2014), cit., p. 15.

84 Cass. Sez. 6, n. 3635 del 20/12/2013 (dep. 24/01/2014), cit., p. 17.

85 Cass. Sez. 6, n. 3635 del 20/12/2013 (dep. 24/01/2014), cit., p. 17.

86 Cass. Sez. 6, n. 3635 del 20/12/2013 (dep. 24/01/2014), cit., p. 17.



verifica in merito alla presenza di una diretta correlazione causale con i reati presupposto e senza accertare, in conformità al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, l'eventuale determinazione di un risultato economico positivo comunque ricavato dalle società indagate per effetto della realizzazione delle contestate ipotesi di reato⁸⁷.

3.5. Autonomia della responsabilità dell'ente e non punibilità dell'imputato per particolare tenuità del fatto

L'art. 8, d.lgs. n. 231/2001, sancisce il principio di autonomia della responsabilità dell'ente⁸⁸, stabilendo in particolare al primo comma che *“La responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia”*⁸⁹.

Tra le questioni connesse al suddetto principio, viene in rilievo quello relativo ai rapporti tra responsabilità dell'ente e non punibilità della persona fisica per particolare tenuità del fatto *ex art. 131-bis c.p.*⁹⁰

In proposito, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi su un ricorso per Cassazione proposto dalla Procura Generale presso la competente Corte di appello nei confronti della sentenza del Tribunale che aveva dichiarato non punibili, *ex art. 131-bis c.p.*, varie persone fisiche imputate in concorso del reato di illecita gestione di rifiuti non pericolosi (art. 256, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 152/2006) e dichiarato l'assenza di responsabilità della società (si trattava in particolare di una s.a.s.) per l'illecito amministrativo contestato, *ex artt. art. 5, comma 1, lett. a) e lett. b) e 25-undecies*, lett. b, n. 1, d.lgs. n. 231/2001, in dipendenza dal suddetto reato, perché lo stesso reato non sussiste.

La Cassazione⁹¹ ha ritenuto fondato il ricorso della Procura Generale che aveva lamentato

87 Cass. Sez. 6, n. 3635 del 20/12/2013 (dep. 24/01/2014), cit., p. 18.

88 Sul principio di autonomia, cfr., in generale, PELISSERO - SCAROINA - NAPOLEONI, *Principi generali*, cit., p. 154 ss.

89 La disposizione prosegue stabilendo che *“[.] 2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione. 3. L'ente può rinunciare all'amnistia”*.

90 Sul tema, in generale, cfr. DE VERO, *Particolare tenuità del fatto e responsabilità da reato degli enti collettivi*, in *Studi in onore di Lucio Monaco* (a cura di BONDI - FIANDACA - FLETCHER - MARRA - STILE - ROXIN - VOLK), Urbino, 2020, p. 313 ss.

91 Cass. Sez. 3, n. 9072 del 17/11/2017 (dep. 28/02/2018), consultabile all'indirizzo: <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/8868-casspen90722018.pdf>.



violazione di legge da parte della sentenza di merito, e in particolare degli artt. 8 e 66, d.lgs. n. 231/2001, in quanto l'applicazione dell'art. 131-*bis* c.p. è irrilevante rispetto all'ente e non inficia né la sussistenza del reato né la sua riconducibilità agli imputati.

La Corte, osservato che la questione della responsabilità dell'ente *ex* d.lgs. n. 231/2001 nelle ipotesi di applicazione della particolare tenuità del fatto nei confronti dell'imputato non trova un'esplicita disciplina, dovendo essa di conseguenza essere affrontata e risolta sulla base di quanto desumibile dall'art. 8 d.lgs. n. 231/2001 in tema di autonomia della responsabilità dell'ente, rileva come in proposito siano due le soluzioni prospettabili. Secondo una prima impostazione, che è quella seguita dalla decisione impugnata, in caso di dichiarazione di non punibilità dell'imputato per particolare tenuità del fatto la responsabilità dell'ente, a titolo di illecito amministrativo dipendente dal reato, va esclusa, poiché l'art. 8, d.lgs. n. 231/2001, non ricomprende espressamente le cause di non punibilità, quale è quella di cui all'art. 131-*bis* c.p., tra le ipotesi che lascerebbero sussistere la responsabilità dell'ente. Secondo una diversa impostazione, invece, sarebbe irragionevole ritenere sussistente la responsabilità dell'ente nelle ipotesi di estinzione del reato, in base al chiaro disposto dell'art. 8, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 231/2001⁹², ed escluderla nelle ipotesi di reato accertato ma non punibile.

Ebbene, la decisione della Suprema Corte pare collocarsi nel solco di questa seconda impostazione, sulla base del rilievo che la sentenza di applicazione della causa di non punibilità *ex* art. 131-*bis* c.p., pur producendo, sotto il profilo sanzionatorio, l'effetto della non punibilità, non coinvolge il reato: una tale sentenza, osserva la Corte, esprime un'affermazione di responsabilità, pur senza una condanna, e pertanto non può assimilarsi ad una sentenza di assoluzione, lasciando intatto il reato nella sua esistenza, sia storica sia giuridica, e avendo effetto di giudicato, nel giudizio civile o amministrativo di danno, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, *ex* art. 651-*bis* c.p.p.⁹³.

92 La Corte di Cassazione, nella sentenza in esame, richiama la giurisprudenza di legittimità in proposito formatasi con riguardo alla prescrizione del reato, ed in particolare Cass. Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013 (dep. 17/05/2013), secondo cui, in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice, ai sensi dell'art. 8, comma primo, lett. b) d.lgs. n. 231 del 2001, deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato.

93 Cass. Sez. 3, n. 9072 del 17/11/2017 (dep. 28/02/2018), cit.



Correttamente, peraltro, la Corte provvede a tracciare rigorosi limiti, volti ad evitare ricadute negative della declaratoria di non punibilità della persona fisica per particolare tenuità del fatto sul rispetto dei presupposti, requisiti e modalità dell'accertamento della responsabilità degli enti collettivi. Chiarisce, infatti, la Corte di Cassazione che non è possibile affermare una diretta incidenza, in termini di effetto di giudicato, della sentenza di applicazione dell'art. 131-*bis* c.p. nel giudizio relativo alla responsabilità dell'ente, in quanto l'art. 651-*bis* c.p.p. limita l'effetto della decisione al giudizio civile o amministrativo di danno e l'interprete non può estendere l'effetto di giudicato se esso non è previsto espressamente dalla legge, pena, tra l'altro, una irrimediabile violazione del diritto di difesa della persona giuridica⁹⁴.

Si coglie, così, la portata del principio di diritto, espresso dalla Cassazione, secondo cui *“In tema di responsabilità degli enti, in presenza di una sentenza di applicazione della particolare tenuità del fatto, nei confronti della persona fisica responsabile della commissione del reato, il giudice deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio il reato fu commesso; accertamento di responsabilità che non può prescindere da una opportuna verifica della sussistenza in concreto del fatto reato, in quanto l'applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen. non esclude la responsabilità dell'ente, in via astratta, ma la stessa deve essere accertata effettivamente in concreto; non potendosi utilizzare, allo scopo, automaticamente la decisione di applicazione della particolare tenuità del fatto, emessa nei confronti della persona fisica”*⁹⁵.

Si tratta di una questione, e di un principio di diritto, destinati a venire ancor più frequentemente in rilievo, alla luce della recente modifica della soglia edittale di pena in relazione alla quale può essere riconosciuta la non punibilità per particolare tenuità del fatto, soglia prima individuata con riferimento a reati per i quali era prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ed oggi, a seguito delle modifiche apportate all'art. 131-*bis*, comma 1, c.p., dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con riferimento ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni; tale soglia, infatti, è atta a ricomprendere non solo la quasi totalità delle contravvenzioni ambientali ma anche alcuni dei delitti contro l'ambiente di cui al Titolo VI-*bis* del libro secondo del codice penale, come è il caso, ad

94 Cass. Sez. 3, n. 9072 del 17/11/2017 (dep. 28/02/2018), cit.

95 Cass. Sez. 3, n. 9072 del 17/11/2017 (dep. 28/02/2018), cit.



esempio, per il delitto di inquinamento ambientale, punito con la pena della reclusione da uno a sei anni e, sussistendone i presupposti, ascrivibile all'ente.

4. Uno sguardo d'insieme sugli orientamenti della giurisprudenza di legittimità

L'analisi sin qui condotta mostra come un quadro normativo in tema di responsabilità degli enti per i reati ambientali non esente da imperfezioni non sia stato di ostacolo alla delineazione, da parte della giurisprudenza di legittimità, di soluzioni interpretative sovente ispirate al pieno rispetto di quelle esigenze di garanzia che devono governare l'applicazione del sistema di responsabilità di cui al d.lgs. n. 231/2001.

In questa prospettiva, particolarmente apprezzabili appaiono quelle decisioni nelle quali la Suprema Corte ha fatto coerente applicazione del principio di legalità, riuscendo a non svilire la fondamentale portata garantistica di tale principio anche a fronte di evidenti e criticabili lacune normative, evitabili approssimazioni in sede di giudizio di merito e complesse questioni di diritto che - come nel caso del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato, inteso come risparmio di spesa - necessiterebbero un intervento del legislatore che stabilisca precisi e oggettivi criteri volti a delimitare con chiarezza l'ambito di operatività delle pertinenti disposizioni del d.lgs. n. 231/2001.

Analogo giudizio può, nel complesso, essere formulato rispetto alla soluzione offerta dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alle conseguenze per l'ente della declaratoria di non punibilità della persona fisica per particolare tenuità del fatto. Sul tema dei rapporti tra tale istituto e il principio di autonomia della responsabilità dell'ente sarebbe auspicabile, anche in considerazione del prevedibile incremento dell'applicazione dell'art. 131-*bis* c.p. in ragione della mutata soglia edittale di pena oggi ivi prevista, un intervento di raccordo da parte del legislatore, come del resto è da ritenere, tra l'altro, anche in relazione al rapporto, qui non analizzato, tra quest'ultimo principio e la procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali per osservanza delle prescrizioni, di cui agli artt. 618-*bis* ss., d.lgs. n. 152/2006⁹⁶. Ciononostante, l'interpretazione *de iure condito* sposata dalla Cassazione, nella pur rigida esclusione dell'estensione all'ente della causa di non punibilità, fa salve le esigenze garantistiche connesse all'accertamento in concreto della responsabilità dell'ente e

⁹⁶ Su tale procedura, cfr. AMARELLI, *La procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali: il controverso ambito di operatività, gli auspici correttivi e le attese deluse dalla riforma Cartabia*, in *Questa Rivista* n. 4/2022, p. 1 ss.



alla salvaguardia del suo diritto di difesa, nell'esigere con forza la necessità di una verifica della sussistenza in concreto del fatto di reato con riferimento all'ente, con esclusione, dunque, di ogni automatismo rispetto alla decisione di applicazione della particolare tenuità del fatto emessa nei confronti della persona fisica, decisione che solo rispetto a quest'ultima ha effetto di giudicato, nei limiti di cui all'art. 651-*bis* c.p.p., quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

Più articolato è, invece, il giudizio circa le soluzioni offerte dalla giurisprudenza di legittimità in tema di requisiti oggettivi e soggettivi della responsabilità dell'ente. Le decisioni in proposito adottate, peraltro esigue nel numero (a quanto consta) e piuttosto circoscritte nell'argomentazione, sembrano mostrare un certo 'appiattimento' nell'accertamento della sussistenza del requisito dell'interesse o del vantaggio e dell'ente, così come nella valutazione della complessità sottesa ai requisiti di idoneità dei modelli di organizzazione e gestione.

Si pensi alla decisione nella quale la Corte di Cassazione ha affermato che, essendo i criteri dell'interesse o vantaggio valutabili anche in termini di risparmio di costi, *“si deve ritenere posta nell'interesse dell'ente, e dunque fonte di responsabilità amministrativa, anche quella condotta che, come nel caso in esame, attui le scelte organizzative o gestionali dell'ente da considerare inadeguate, con la conseguenza che la condotta, anche se non implica direttamente o indirettamente un risparmio di spesa, se è coerente con la politica imprenditoriale di cui tali scelte sono espressione e alla cui attuazione contribuisce, è da considerare realizzata nell'interesse dell'ente”*⁹⁷: è evidente la totale pretermissione dell'autonomo accertamento dell'effettiva sussistenza del criterio oggettivo di ascrizione della responsabilità all'ente che una tale affermazione comporta, nella misura in cui, ritenuto che anche il risparmio di spesa può soddisfare il requisito dell'interesse dell'ente (e quindi nel contesto di un'interpretazione già 'livellata verso il basso'), si considera realizzata nell'interesse dell'ente una condotta che non implica direttamente o indirettamente un risparmio di spesa, ma che è coerente con scelte organizzative o gestionali dell'ente da considerare inadeguate e contribuisce ad attuarle, di fatto identificando così l'interesse dell'ente con la sussistenza della colpevolezza di organizzazione.

Non persuasiva, inoltre, appare la decisione con la quale la Corte di Cassazione⁹⁸ ha desunto

97 Cass. Sez. 3, n. 21034 del 05/05/2022 (dep. 30/05/2022), cit.

98 Cass. Sez. 3, n. 3157 del 04/10/2019 (dep. 27/01/2020), cit.



la sussistenza di una colpevole mancata adozione di cautele necessarie, e la sua riconducibilità a scelte aziendali consapevoli, dalla (sola) ritenuta natura non occasionale del superamento di valori-limite nell'effettuazione degli scarichi, in quanto riscontrato in tre diverse date in occasione di altrettanti campionamenti (peraltro ravvisando in tale elemento quella necessaria natura sistematica della violazione della normativa cautelare atta a integrare l'oggettivo interesse o vantaggio per l'ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione), e ritiene tale rilievo atto a neutralizzare le doglianze del ricorrente, che a ben vedere non sono state affrontate dalla Corte, relative alla mancanza di linee guida che, sulla scorta di quanto stabilito dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, funzionino da riferimento per modelli di organizzazione aziendale volti a prevenire il rischio di commissione di reati ambientali in seno all'ente.

In effetti, anche la dottrina ha sottolineato, in termini negativi, l'assenza, nella disciplina della responsabilità degli enti per i reati ambientali, di una norma che, anche raccordando i modelli organizzativi volti alla prevenzione del rischio-reato ambientale con gli esistenti sistemi di gestione ambientale, indichi le linee guida cui uniformare i modelli di organizzazione *ex d.lgs. n. 231/2001* e stabilisca una presunzione relativa di idoneità dei modelli, a tali linee guida conformi, a prevenire i reati ambientali di cui all'art. 25-*undecies*, d.lgs. n. 231/2001⁹⁹. In proposito, è vero che la presunzione di conformità sancita dall'art. 30, comma 5, d.lgs. n. 81/2008, può coprire la valutazione di astratta idoneità preventiva del modello, e non anche la verifica in ordine alla sua efficace attuazione, non potendo quest'ultima prescindere “*dall'osservazione concreta e reale - da parte del giudice - del modo in cui il modello organizzativo è vissuto nell'assetto imprenditoriale*”, al fine di verificare la efficace attuazione in concreto del modello¹⁰⁰. Cionondimeno, a fronte della complessità che caratterizza, direttamente o indirettamente - cioè in conseguenza della complessità della normativa ambientale di carattere amministrativo, la cui violazione a vario titolo rileva rispetto

99 Sia consentito il rinvio a VAGLIASINDI, *Enti collettivi e reati ambientali*, cit., p. 440 ss.; sul possibile ruolo dei sistemi di gestione ambientale, prima del d.lgs. n. 121/2011, cfr. VAGLIASINDI, *La direttiva 2008/99/CE*, cit., p. 183 ss. Sottolineano l'assenza, nel d.lgs. n. 121/2011, di una previsione analoga a quella di cui all'art. 30, d.lgs. n. 81/2008, ed i relativi risvolti, RUGA RIVA, *Il decreto legislativo*, cit., p. 17 ws.; CASARTELLI, *La responsabilità*, cit., p. 17 ss.; RAMACCI, *Responsabilità*, cit., p. 647 ss.

100 Così, richiamando la giurisprudenza, CONFINDUSTRIA, *Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, giugno 2021, p. 46, consultabile all'indirizzo: https://www.confindustria.it/wcm/connect/68e8ada9-cbfa-4cad-97db-82ba3cc3e963/Position+Paper_linee+guida+modelli+organizzazione_giugno2021_Confindustria.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-68e8ada9-cbfa-4cad-97db-82ba3cc3e963-nFyjPuZ.



alla configurabilità degli illeciti penali - i reati ambientali di cui l'ente può essere chiamato a rispondere, il riconoscimento di una presunzione relativa di idoneità dei modelli organizzativi conformi a linee guida selezionate ed indicate dal legislatore rappresenterebbe senz'altro uno strumento di orientamento delle scelte organizzative che l'impresa deve operare al fine di ridurre il rischio di verifica di reati ambientali al suo interno.

5. Considerazioni conclusive: le possibili prospettive *de iure condendo*

Dai rilievi sin qui svolti, risulta comprovato come la materia dei reati ambientali abbia rappresentato un banco di prova della tenuta e della adeguatezza del generale impianto di cui al d.lgs. n. 231/2001. L'esito dell'analisi condotta mostra che, nonostante l'importante contributo interpretativo fornito dalla giurisprudenza di legittimità in relazione a varie questioni, sotto diversi profili la disciplina della responsabilità degli enti (anche) per i reati ambientali richiede un intervento del legislatore.

In proposito, giova rilevare come l'occasione per una rivisitazione della materia potrebbe essere rappresentata dall'eventuale adozione della proposta di una nuova direttiva sulla tutela penale dell'ambiente, presentata dalla Commissione europea il 15 dicembre 2021¹⁰¹ e attualmente oggetto delle previste fasi della procedura legislativa in seno all'Unione Europea.

Limitando l'attenzione ad alcuni dei possibili profili di rilevanza ai fini del presente lavoro, giova preliminarmente rilevare che la proposta di direttiva – che ha quale base giuridica l'art. 83(2)TFUE e che può quindi dettare norme minime in tema di sanzioni - nella formulazione presentata dalla Commissione prevede, agli artt. 3 e 4, un ampliamento delle attività che, se illecite e commesse intenzionalmente o, in alcuni casi, con colpa grave, devono essere considerate reato dagli Stati membri, stabilendo all'art. 5 l'obbligo per gli Stati membri di prevedere per tali reati sanzioni penali proporzionate, efficaci e dissuasive; la proposta individua, altresì, sia livelli minimi dei massimi edittali delle pene detentive, basati sulla ritenuta diversa gravità delle attività illecite previamente elencate, sia sanzioni accessorie, prevedendo, infine, agli artt. 8 e 9, una serie di circostanze aggravanti e attenuanti.

101 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce la direttiva 2008/99/CE, del 15 dicembre 2021, COM(2021) 851 final, consultabile all'indirizzo <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0851>.



Con specifico riferimento alle persone giuridiche¹⁰², la proposta di direttiva, agli artt. 6 e 7, prevede l'obbligo per gli Stati membri di prevedere una responsabilità delle persone giuridiche per i reati, contemplati dalla stessa proposta agli artt. 3 e 4, commessi a loro vantaggio e di assicurare che le stesse siano passibili di sanzioni efficaci proporzionate e dissuasive (art. 7). Analogamente alla vigente direttiva 2008/99/CE, la proposta non richiede che la responsabilità delle persone giuridiche per i reati ambientali commessi a loro vantaggio abbia necessariamente natura penale e precisa che tale responsabilità non esclude l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, incitatori o complici dei reati di cui la stessa direttiva contempla l'introduzione.

L'aspetto senz'altro più innovativo è rappresentato dalle previsioni in tema di sanzioni per le persone giuridiche.

In particolare, l'art. 7 della proposta di direttiva prevede l'obbligo per gli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, le sanzioni o le misure nei confronti delle persone giuridiche responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 includano: (a) sanzioni pecuniarie penali e non penali; (b) l'obbligo di ripristinare l'ambiente entro un determinato periodo; (c) l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico; (d) l'esclusione temporanea dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni; (e) l'interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale; (f) il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato alla commissione del reato; (g) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria; (h) provvedimenti giudiziari di scioglimento; (i) la chiusura temporanea o permanente delle sedi usate per commettere il reato; (j) l'obbligo per le imprese di istituire sistemi di dovuta diligenza per rafforzare il rispetto delle norme ambientali; (k) la pubblicazione della decisione giudiziaria relativa alla condanna o delle sanzioni o misure applicate.

Inoltre, l'art. 7 della proposta di direttiva dispone in merito ai livelli minimi dei massimi edittali delle sanzioni pecuniarie per le persone giuridiche, prevedendo l'obbligo per gli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché i reati di cui all'art. 3 della proposta siano punibili con sanzioni pecuniarie di importo massimo non inferiore al 5 % (per i reati cui all'art. 3, par. 1,

¹⁰² Essendo la persona giuridica definita dall'art. 2(3) della proposta, come *“soggetto giuridico che possiede tale status in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o delle istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche”*.



lett. da a) a j), e lett. n), q) e r)), o al 3/% (per i reati di cui all'art. 3, par. 1, lett. k), l), m), o) e p)) del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente la decisione relativa alle sanzioni pecuniarie, e stabilendo inoltre l'obbligo per gli Stati membri di assicurare che i profitti illeciti generati dal reato e il fatturato annuo della persona giuridica siano presi in considerazione nel decidere il livello adeguato di una sanzione pecuniaria.

Senza entrare nel merito di tali previsioni e delle questioni concernenti la loro legittimità, sotto il profilo dei limiti che devono caratterizzare l'intervento dell'Unione europea in materia penale e della intrinseca ragionevolezza delle previsioni stesse, risulta evidente come dall'eventuale adozione della direttiva discenderebbe la necessità di apportare numerose modifiche al sistema italiano della responsabilità degli enti collettivi per i reati ambientali *ex d.lgs. n. 231/01*; si pensi, ad esempio, alla necessità di estendere il catalogo dei reati presupposto a tutte le nuove fattispecie penali che, *ex art. 3* della proposta di direttiva¹⁰³, il legislatore sarebbe chiamato ad introdurre.

Ben più dirompente, peraltro, sarebbe l'impatto dell'eventuale adozione della direttiva sulla disciplina generale del d.lgs. n. 231/01, come risulta evidente, ad esempio, in relazione al metodo di calcolo della sanzione pecuniaria e ad alcune delle sanzioni accessorie per l'ente, previsti dalla proposta di una nuova direttiva sulla tutela dell'ambiente.

Verosimilmente la proposta di direttiva, qualora fosse adottata, lo sarebbe in un testo diverso, frutto del confronto in sede di procedura legislativa, rispetto a quello proposto dalla Commissione, sicché non è possibile in questo momento addentrarsi in valutazioni approfondite. Quel che è certo, peraltro, è che l'eventuale adozione della nuova direttiva sulla tutela penale dell'ambiente e la conseguenziale necessità di un intervento normativo per il suo recepimento potrebbero rappresentare l'occasione per porre mano ad alcune modifiche dell'attuale disciplina di cui al d.lgs. n. 231/01, volte a superare le criticità, a livello di enunciazione normativa e/o di applicazione giurisprudenziale, che sono state individuate ed analizzate in questo lavoro.

103 Immissione sul mercato di prodotti che, in violazione dei requisiti obbligatori, provocano danni rilevanti all'ambiente a causa di un uso più ampio degli stessi; gravi violazioni della legislazione dell'UE in materia di sostanze chimiche che causano gravi danni all'ambiente o alla salute umana; riciclaggio illegale delle navi; estrazione illegale di acqua; scarico alla fonte di sostanze inquinanti dalle navi; commercio illegale di legname; gravi violazioni delle norme sull'introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive di rilevanza unionale; grave elusione degli obblighi di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale; produzione, immissione in commercio, importazione, esportazione, uso, emissione o rilascio illegali di gas fluorurati a effetto serra.